

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

910^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-148

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 149-269

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 271-336

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*
 MANZIONE (Mar-DL-U) 2
 ZANCAN (Verdi-Un) 3, 4, 6 e *passim*
 AYALA (DS-U) 4, 5
 ZICCONI (FI), relatore 6
 VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia 6
 MARTONE (Misto-RC) 13
 BISCARDINI (Misto-SDI-US) 14, 15
 DONADI (Misto-IdV) 15, 16
 BOREA (UDC) 18, 19
 CAVALLARO (Mar-DL-U) 19, 20
 BOBBIO Luigi (AN) 22
 BRUTTI Massimo (DS-U) 25
 CENTARO (FI) 27

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo Pag. 3, 8, 10 e *passim*

Verifiche del numero legale 3, 4, 5 e *passim*

Seguito della discussione:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Sini-scalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) SPECCHIA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 31, 33, 35 e <i>passim</i>
PETRINI (Mar-DL-U)	31
MANZIONE (Mar-DL-U)	33, 140, 141 e <i>passim</i>
GIARETTA (Mar-DL-U)	33
CREMA (Misto-SDI-US)	34
BUDIN (DS-U)	34
FORLANI (UDC)	35
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno	36, 92, 93
SOLIANI (Mar-DL-U)	37
MANIERI (Misto-SDI-US)	38, 39
PAGANO (DS-U)	38, 40, 41 e <i>passim</i>
DE PETRIS (Verdi-Un)	41, 42

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur)	Pag. 43, 45
PASTORE (FI)	45, 46, 47
D'IPPOLITO (FI)	48
* VILLONE (DS-U)	50
VALLONE (Mar-DL-U)	51, 52, 53 e <i>passim</i>
BOCO (Verdi-Un)	52, 91, 93
PASSIGLI (DS-U)	59, 94
BRUTTI Massimo (DS-U)	70
TURRONI (Verdi-Un)	98, 104, 133 e <i>passim</i>
DEBENEDETTI (DS-U)	123
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	49, 52, 54 e <i>passim</i>
Verifiche del numero legale	51, 52, 53 e <i>passim</i>

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B:

Articolo 6 ed emendamento 6.31 e seguenti	149
Articoli 7, 8 e 9	152
Articolo 10 ed emendamenti	155

DISEGNO DI LEGGE N. 3633:

Articolo 1 ed emendamenti da 1.300 a 1.494	158
--	-----

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

CONGEDI E MISSIONI

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione di relazioni	329
--------------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	329
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	330

INTERROGAZIONI

Annuncio	147
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	331
Interrogazioni	331

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione* (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, a partire dalla votazione degli identici 6.31 e 6.102. In relazione alla richiesta di votazione mediante procedimento elettronico avanzata dal senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), sospende la seduta per far decorrere il termine dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,24.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 6.31 (identico al 6.102). Previa distinta verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.32 e 6.33. È altresì respinto il 6.101.

AYALA (*DS-U*). Resasi conto delle gravi conseguenze dell'abbreviazione dei termini per la prescrizione, la Camera dei deputati ha comprensibilmente escluso con l'articolo 6 alcuni reati di particolare pericolosità sociale. Appare tuttavia incomprensibile la ragione dell'esclusione di due delitti meramente colposi, di cui agli articoli 449 e 589 del codice penale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Avverte che gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il relatore Ziccone e il sottosegretario Vitali esprimono parere contrario.

Previa distinta verifiche del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 10.1 e 10.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore ZANCAN, è respinto l'emendamento 10.101. Sono altresì respinti gli emendamenti 10.100 e 10.4.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il sottosegretario Vitali, che non è membro del Senato, ha partecipato alla votazione mediante procedimento elettronico. (*Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*). Chiede comunque la verifica del numero legale sull'emendamento 10.5.

PRESIDENTE. Dopo avere rassicurato circa la correttezza delle votazioni, garantisce che la Presidenza effettuerà comunque accertamenti. (*Commenti del senatore Zancan*).

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 10.5. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 10.102 e 10.6. Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN, sono respinti gli emendamenti 10.103 e 10.7 mentre è approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARTONE (*Misto-RC*). Dichiaro il voto fortemente contrario della sua parte politica denunciando il carattere discriminatorio delle norme. Complessivamente infatti le modifiche apportate alla disciplina della recidiva e della prescrizione tendono a penalizzare i soggetti marginali, impedendo loro qualsiasi recupero affidato al sistema carcerario, mentre favoriscono l'impunità di imputati privilegiati che possono attivare difese più efficaci e costose.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). La sua parte politica voterà contro il provvedimento contrario ai principi di civiltà giuridica. L'irragionevole diminuzione dei tempi di prescrizione, da cui non consegue alcuna accelerazione dei procedimenti giudiziari, lede il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Analogamente, la modulazione dei tempi di prescrizione in ragione delle vicende dei singoli imputati e non della gravità dei reati rischia di lasciare impuniti, perché non recidivi, i responsabili di reati gravissimi contro la persona, l'interesse pubblico e lo Stato. Quanto mai dannosa appare altresì l'amnistia strisciante che ne conseguirebbe, in contraddizione con gli scopi che si prefigge la legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U*).

DONADI (*Misto-IdV*). Anche la sua parte politica voterà contro il disegno di legge giudicato incoerente ed ingiusto, nonostante l'esclusione dallo stesso delle norme *ad personam*. L'obiettivo dichiarato di perseguire una giustizia più celere e certa appare in forte contraddizione con la scelta operata di intervenire, anziché sui tempi del processo, sulla riduzione dei termini di prescrizione per una serie di reati anche gravissimi. Né appare in grado di garantire maggiore sicurezza ai cittadini l'inasprimento delle pene in ragione della recidiva laddove si rischia di lasciare impuniti imputati privilegiati colpevoli di reati di forte allarme sociale. (*Applausi dai Gruppi Misto-IdV e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il disegno di legge produce effetti devastanti sui principi di civiltà giuridica dell'ordinamento e presenta profili di forte incostituzionalità. Ciò vale in particolare per la scelta di ancorare i tempi della prescrizione non a criteri oggettivi ma alle qualificazioni soggettive degli imputati in relazione ai diversi gradi di recidiva. Analogamente, l'inasprimento di tale istituto in termini di pena rischia di acuire il già drammatico sovrappollamento delle carceri, impedendo alla detenzione di perseguire qualsiasi fine rieducativo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*)

BOREA (UDC). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in quanto le modifiche introdotte alla Camera disegnano una disciplina di riforma in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di prescrizione che offre risposte positive in termini di durata dei procedimenti, certezza del diritto, oltre che di sicurezza per i cittadini in particolare di fronte alla recrudescenza dei fenomeni di criminalità. (*Applausi dal Gruppo UDC, FI e AN*).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il provvedimento non produrrà alcuno dei risultati auspicati dal centrodestra con riguardo sia alla sicurezza, prospettando piuttosto l'impunità di imputati privilegiati pur colpevoli di gravi reati, sia all'accelerazione dei processi. Peraltro, se l'intento fosse stato quello di procedere a reali modifiche in materia di attenuanti generiche, recidiva e prescrizione, la sede opportuna sarebbe stata quella di una riforma sistematica del codice penale, cui invece non si intende porre mano. Si persegue invece ancora una volta l'intento di controllare la magistratura – vera ossessione del centrodestra – proponendo norme caratterizzate da gravi profili di incostituzionalità, con riguardo, tra l'altro, alle modifiche introdotte in tema di recidiva. La contrarietà al disegno di legge manifestata dagli operatori della giustizia e dal mondo dei giuristi sottolinea ulteriormente la contraddittorietà, l'ingiustizia e l'assenza di sistematicità delle norme proposte. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut e del senatore Cortiana. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore di un buon disegno di legge, che risponde agli interessi dei cittadini e soddisfa l'esigenza, avvertita da tempo, di riformare i termini delle prescrizioni, ancorandoli alla gravità del reato e all'entità della pena. Il raddoppio dei termini di prescrizione per reati riconducibili direttamente o indirettamente ad associazioni mafiose e il recupero dello strumento preventivo della recidiva, indebitamente dimenticato da troppi pubblici ministeri, svelano il carattere strumentale delle critiche dell'opposizione. Le lentezze e i ritardi della giustizia penale dipendono infatti dalla organizzazione e dalla capacità di lavoro della magistratura e la funzione rieducativa della pena non ha attinenza con la recidiva dipendendo piuttosto dalla riaffermazione del principio della responsabilità individuale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Centaro. Congratulazioni*).

BRUTTI Massimo (DS-U). In un bilancio del lavoro svolto durante la legislatura, le leggi in materia di giustizia del centrodestra rivelano alcuni tratti comuni: la prevalenza dell'interesse personale sull'interesse generale, l'affermazione di una logica della disuguaglianza, l'approvazione a tappe forzate in mancanza del confronto. Un disegno di legge oscillante e contraddittorio, che renderà più difficoltosi i processi e aggraverà il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, è stato comunque modificato grazie alla reiterata richiesta da parte della opposizione di valutare l'impatto sui processi in corso del dimezzamento dei tempi di prescrizione e grazie ad una

mobilitazione della migliore cultura giuridica per contenere gli effetti più devastanti della riforma. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CENTARO (*FI*). Forza Italia voterà a favore di una legge che, limitando i benefici penitenziari e aggravando la posizione dei recidivi, risponde ad esigenze di certezza della pena e di maggiore sicurezza del cittadino. Per criticare l'iniziativa l'opposizione ha utilizzato argomenti suggestivi, dimenticando tra l'altro che i reati contro la pubblica amministrazione sono comunque reati aggravati e che l'aumento delle pene per i reati di associazione mafiosa e di usura e il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo sono frutto dell'approvazione di emendamenti del centrodestra. Una cultura giustificazionista impedisce al centrosinistra di raccogliere la richiesta di sicurezza che viene dai cittadini e di comprendere che la prescrizione è legata alla gravità del reato per assicurarne l'effettiva punibilità. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato approva il disegno di legge n. 3247-B nel suo complesso. (Applausi dei senatori Luigi Bobbio e Consolo).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri*) (*I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge*)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) SPECCHIA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, chiede di non passare all’esame degli articoli di un disegno di legge che mina la stabilità di governo, introdotta con il sistema maggioritario, senza peraltro ripristinare la capacità, tipica del sistema proporzionale, di rappresentare il pluralismo di una società complessa. Non si possono tributare omaggi formali alle democrazie anglosassoni e dimenticare che esse si fondano su valori quali il primato dell’interesse nazionale, il ri-

spetto delle istituzioni e la garanzia della loro continuità e stabilità. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice Bonfietti*).

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3633 e dell'ordine del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'1.852 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che l'accoglimento o la reiezione degli emendamenti riguardanti il riequilibrio della rappresentanza potranno produrre effetti di assorbimento o di preclusione su emendamenti concernenti identica materia.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 1.352 è finalizzato a garantire il diritto di voto a quei cittadini la cui sopravvivenza dipende dal supporto di apparecchiature elettromedicali e che pertanto non possono allontanarsi dalla propria abitazione. In alternativa, invita il Governo ad accogliere l'emendamento G1.102.

CREMA (*Misto-SDI-US*). Gli emendamenti 1.24 e 1.596 modificano l'odiosa discriminazione prevista dal disegno di legge in tema di presentazione delle liste: favorisce anche le più piccole liste collegate al centro-destra e costringe alla raccolta di migliaia di firme una formazione politica nuova, come la Rosa nel pugno, anche se costituita da partiti in cui militano senatori, deputati e parlamentari europei. Gli emendamenti tendono inoltre a rendere omogenee le procedure per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle firme alla Camera e al Senato, superando un'evidente incostituzionalità. (*Applausi del senatore Biscardini*).

BUDIN (*DS-U*). Gli emendamenti 1.317, 1.318, 1.342 e 1.423 si riferiscono alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001, per consentire l'elezione di rappresentanti della minoranza slovena ove la lista non superasse la soglie di sbarramento.

FORLANI (*UDC*). La proposta di riformare il sistema elettorale in senso proporzionale rientra nel patrimonio politico dell'UDC sin dalla sua costituzione nel 2002. Il provvedimento in esame, in sintonia con la riforma costituzionale appena approvata, valorizza i vincoli dell'alleanza ed esalta il potere di scelta degli elettori, garantendo gli effetti positivi della sperimentazione del sistema maggioritario, cioè il bipolarismo, l'alternanza ed il Governo di legislatura. Tale patrimonio viene salvaguardato esaltando al contempo il ruolo dei partiti, le cui diverse identità contribuiranno alla crescita della democrazia italiana nel suo complesso.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Esprime stupore per il parere contrario del sottosegretario D'Alì, perché l'emendamento 1.300 del senatore Cavallaro riproduce il disegno di legge sulle pari opportunità approvato dal Governo, il che pone notevoli dubbi sulla volontà della maggioranza e del Governo di garantire effettivamente la presenza delle donne nelle liste elettorali secondo il dettato dell'articolo 51 della Costituzione. Va stigmatizzato l'atteggiamento della maggioranza, che non coglie la portata storica di questa deliberazione, che incide sulla partecipazione delle donne alla vita politica e quindi sul rafforzamento della ancor giovane democrazia paritaria. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Aut, Misto-Pop-Udeur e Misto-SDI-US. Congratulazioni*).

MANIERI (*Misto-SDI-US*). La partecipazione delle donne alla vita politica e la loro presenza in Parlamento attiene ad una questione democratica e pertanto è grave il parere contrario del Governo e l'assenza del Ministro per le pari opportunità, che peraltro conferma l'inconciliabilità tra la Casa delle libertà e i valori della modernità. Le quote non sono una forma di tutela né una difesa corporativa, ma la necessaria garanzia dell'effettiva rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso delle donne alla vita politica, fermo a livelli estremamente modesti nonostante la grande crescita sociale del mondo femminile. Il Parlamento è rimasto quindi l'unica roccaforte feudale, il che incide negativamente sulla qualità della politica, sempre più autoreferenziale e sempre meno partecipata: la democrazia dimezzata riverbera i suoi effetti negativi anche sul linguaggio politico, denso di ipocriti richiami ai valori, ma lontanissimo dalla concreta esperienza degli uomini e delle donne. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur e Aut. Congratulazioni*).

PAGANO (*DS-U*). L'assenza del Ministro per le pari opportunità vanifica gli appelli da lei rivolti alle donne dell'Unione per un percorso comune in materia di pari opportunità; è un ulteriore segnale della scarsa attenzione della maggioranza e del Governo nei riguardi di norme che dovrebbero mobilitare l'intera classe dirigente politica, perché finalizzate a colmare il *gap* democratico del Paese. Né una tematica di così ampia portata può essere elusa dalla maggioranza con l'accusa di una presunta strumentalità della proposta; tale atteggiamento dimostra piuttosto le difficoltà dei senatori del centrodestra di confrontarsi con la crescita delle donne nella società e con un elettorato come quello femminile estremamente mobile e attento, cui sarà molto difficile spiegare i motivi per cui viene respinto un emendamento che non corrisponde alla posizione dell'Unione sulla materia ma riproduce una proposta del ministro Prestigiacomo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-SDI-US e Misto-Com*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Un tema che riguarda il futuro della democrazia del Paese non può essere eluso con argomentazioni superficiali o accuse di strumentalizzazioni. La recente modifica dell'articolo 51 della Costituzione era finalizzata a rendere concrete le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, obiettivo reso ancora più pressante dalla previsione di liste bloccate. È quindi la riforma della legge elettorale la sede più opportuna per garantire almeno il parziale rispetto della Costituzione e discutere della democrazia paritaria, questione strettamente connessa con il rinnovamento della classe dirigente. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US*).

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). E' surreale il clima in cui l'Assemblea discute uno dei grandi temi della democrazia, la rappresentanza di genere, che vede l'Italia in una posizione di forte arretramento anche rispetto a Paesi del Terzo mondo, nonostante le prescrizioni della Parte I della Costituzione che impongono la rimozione degli ostacoli per la realizzazione dell'uguaglianza e della piena partecipazione delle donne alla vita civile. Il Governo, infatti, ha espresso parere contrario su un emendamento che ricalca un disegno di legge sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dagli onorevoli Fini, Tremonti e Calderoli (quest'ultimo ha successivamente ritirato la sua firma) e solo per ultima dal ministro Prestigiacomo. Questo atteggiamento contraddittorio del Governo dimostra l'inaffidabilità della proposta di rinviare la questione ad uno specifico disegno di legge da varare dopo la riforma elettorale, se non altro sotto questo profilo incostituzionale per omissione, tanto più che la stessa riforma prevede le liste bloccate e quindi affida alla scelta di *leader* politici e delle segreterie di partito l'inserimento delle donne nelle stesse, con la conseguenza che il prossimo Parlamento ricalcherà le stesse umilianti proporzioni di rappresentanza dell'attuale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-Com e del senatore Donadi*).

PASTORE (*FI*). Il dibattito su un tema molto serio dovrebbe essere spogliato dalle evidenti strumentalizzazioni della sinistra e in particolare dalle polemiche in buona fede delle senatrici, ripercorrendo semmai l'*iter* parlamentare del disegno di legge. Alla Camera dei deputati è stato bocciato un emendamento della maggioranza, che aveva il parere favorevole del Governo, grazie alla richiesta di voto segreto del centrosinistra, la cui finalità principale non è quella di garantire libertà di voto dei parlamentari sul tema, bensì di ritardare l'entrata in vigore della riforma attraverso l'approvazione di modifiche e il continuo rinvio del disegno di legge tra i due rami del Parlamento. Occorrerebbe inoltre rispolverare insegnamenti basilari di diritto costituzionale in materia di norme programmatiche e precettive per valutare la portata dell'articolo 51 della Costituzione rispetto alla formulazione dell'articolo 117 dello stesso Titolo V e a taluni statuti regionali. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC e del senatore Stifoni. Commenti della senatrice Pagano. Richiami del Presidente*).

D'IPPOLITO (FI). Annuncia l'astensione sua e delle senatrici Bianconi e Boldi sull'emendamento 1.300 e sugli altri concernenti le cosiddette quote rosa. Pur condividendo la necessità di introdurre norme positive per promuovere le pari opportunità delle donne nell'accesso alle cariche elettive, l'approvazione di qualsiasi modifica in Senato comprometterebbe un risultato politico ugualmente importante, quale la riforma elettorale. Il ministro Prestigiacommo ha già presentato un disegno di legge in materia, interpretando la diffusa esigenza di colmare il divario di rappresentanza femminile persino rispetto ad un Paese di recentissima democrazia, come l'Afghanistan, e saprà condurre a termine questa battaglia, in analogia alle azioni positive introdotte dall'attuale Governo in misura maggiore rispetto alla precedente maggioranza. Convinte, infine, che l'orgoglio e la dignità delle donne si affermino soprattutto con l'esercizio delle loro capacità, auspica che i *leader* dei partiti sappiano corrispondere a tali aspettative non solo femminili. (*Applausi dai Gruppi FI e LP e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PAGANO (DS-U). L'Unione non parteciperà al voto di un emendamento che, pur non rappresentando la sua linea politica, è stato presentato dal senatore Cavallaro per costringere la maggioranza ad assumersi la responsabilità di respingerlo mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 1.300. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.103 (identico all'1.302) e 1.183.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.301 è stato ritirato e dichiara inammissibili gli emendamenti da 1.86 a 1.306, nonché l'emendamento 1.70, in quanto privi di portata modificativa.

VILLONE (DS-U). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.184, che rappresenta una delle diverse proposte alternative dell'opposizione alla riforma del Governo. Sarebbe stata auspicabile una valutazione obiettiva, dopo 12 anni di vigenza del sistema maggioritario, delle correzioni da apportare allo stesso, sulla frammentarietà della rappresentanza o sull'eccessiva personalizzazione della politica, magari per tornare ad un sistema proporzionale più efficiente e rappresentativo delle donne.

Il Senato, previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 1.184, 1.25, 1.66, 1.307 e 1.310; previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-Un), è altresì respinta la prima parte dell'emendamento 1.26 (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.104 e 1.301a). Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE, sono respinti gli emendamenti 1.14 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e

dell'1.15), 1.302a, 1.308, 1.309 e 1.105 (identico all'1.314). Risultano quindi respinti gli emendamenti 1.311, 1.312 e 1.313.

PASSIGLI (DS-U). Denunciando il tentativo del centrodestra di soffocare il dibattito sul disegno di legge elettorale che persegue l'intento truffaldino di limitare la portata dell'ormai quasi certa vittoria del centrosinistra alla prossima consultazione, dichiara il voto a favore dell'emendamento 1.185 e di altri emendamenti che mostrano la disponibilità dell'opposizione alla discussione. In tale direzione vanno le modifiche proposte prendendo a modello sistemi elettorali vigenti in altri Paesi europei che garantiscono stabilità ed efficacia dell'azione di Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.185 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e l'emendamento 1.315), 1.316a, 1.31, 1.186, 1.106, 1.28 prima parte (con la preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.107 e 1.324), 1.30 (identico all'1.326) e 1.327 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e dell'1.328). Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE, sono respinti gli emendamenti 1.317, 1.318 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e l'emendamento 1.320), 1.319, 1.29 (identico all'1.187), 1.321 e 1.325. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.316, 1.27 e 1.322 (identico all'1.323).

BRUTTI Massimo (DS-U). Segnala la mancata registrazione, per motivi tecnici, del voto favorevole espresso sull'emendamento 1.327.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.188, 1.21, 1.336, 1.338, 1.340, 1.355, 1.357 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.358) e 1.370.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.329 (con la preclusione della restante parte nonché degli emendamenti fino all'1.331), 1.32 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti fino all'1.333), 1.334, 1.335, 1.108 (identico all'1.337), 1.339, 1.341 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e l'1.342), 1.343, 1.344, 1.345 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'1.349), 1.350, 1.352, 1.353, 1.354 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.11 e 1.367), 1.99 (sostanzialmente identico all'1.356), 1.359 (con la preclusione degli emendamenti 1.361, 1.368 e 1.369), 1.360, 1.362, 1.364, 1.365, 1.366 (con preclusione dell'1.473), 1.189, 1.371, 1.372, 1.190 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'1.195), 1.373 prima parte (con la preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'1.375), 1.33 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte

e gli emendamenti fino all'1.376), 1.377 prima parte (con la preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'1.379), 1.381 (identico all'1.382) e 1.383 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'1.387).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.89, 1.90, 1.91, 1.351, 1.92, 1.363, sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

BOCO (*Verdi-Un*). Stante la rilevanza per tutte le forze politiche della questione della difesa del simbolo affrontata nell'emendamento 1.34 è disponibile a ritirarlo qualora il Governo intenda accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per un esame puntuale del dispositivo, chiede di rinviare l'espressione del parere ad una fase successiva.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 1.34 e invita il senatore Boco a far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 1.388. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.197 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.389).

PASSIGLI (*DS-U*). Richiamando la contraddittorietà con la giurisprudenza della Corte costituzionale della nuova disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità, invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.198 che considera ineleggibili coloro che detengono il controllo di società o imprese private, anziché i titolari delle stesse.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.198 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.390), 1.391 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.392), 1.394 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.395 e 1.396), 1.398, 1.400, 1.202 (identico all'1.401), 1.402, 1.403, 1.408, 1.412 (identico all'1.413), 1.111, 1.36 (identico agli emendamenti 1.415 e 1.416), 1.417, 1.418, 1.420, 1.201, 1.113 (identico agli emendamenti 1.203 e 1.421), 1.422, 1.423, 1.424 (identico agli emendamenti 1.425 e 1.426), 1.430, 1.114, 1.431, 1.432, 1.434, 1.435, 1.200, 1.38 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.115, 1.204 e 1.436), 1.23, 1.37, 1.437, 1.438 (con preclusione dell'1.477), 1.439, 1.441 (con preclusione dell'1.483), 1.442 (con preclusione dell'1.484) e 1.444 (con preclusione dell'1.486).

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.393, 1.35 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.110), 1.399, 1.406, 1.419, 1.433 e 1.440 (con preclusione dell'1.479 e dell'1.480). Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE, il Senato respinge gli emendamenti 1.199 (identico all'1.397), 1.405 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.404), 1.112 (identico all'1.407), 1.409 (identico all'1.410), 1.411, 1.414, 1.427 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.428 e 1.429). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DEBENEDETTI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.443 (con preclusione dell'1.485).

Il Senato respinge l'emendamento 1.93. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VALLONE, sono respinti gli emendamenti 1.445, 1.94, 1.446, 1.447, 1.448 (identico all'1.449), 1.451, 1.453 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1.454) e 1.464. È inoltre respinto l'emendamento 1.450. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, sempre richieste del senatore VALLONE, il Senato respinge gli emendamenti 1.95 (identico all'1.452), 1.96, 1.457, 1.458 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1.455 e 1.456), 1.459 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1.461), 1.460, 1.462, 1.463, 1.116 e 1.117 (identico agli emendamenti 1.67, 1.466 e 1.465).

Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.468 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1.469), 1.471, 1.475 e 1.476. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE, il Senato respinge gli emendamenti 1.39, 1.470 e 1.472. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE, è respinto l'emendamento 1.474.

MANZIONE (Mar-DL-U). Lamenta come la Presidenza ignori sistematicamente le segnalazioni della senatrice segretario Dato. Chiede la verifica del numero legale sull'emendamento 1.478.

Previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 1.478.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ritene che le votazioni procedano in violazione del Regolamento. Chiede la verifica del numero legale sull'emendamento 1.481.

PRESIDENTE. Respinge l'affermazione del senatore Manzione.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 1.481. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.118 (identico agli emendamenti 1.205 e 1.487), 1.488 e 1.489. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.490,

1.491 e 1.493. È inoltre respinto l'emendamento 1.492. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE, il Senato respinge l'emendamento 1.494.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 30 novembre.

La seduta termina alle ore 20,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,02*).
Si dà lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,04*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico, onorevoli colleghi, che l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3247-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.31, identico all'emendamento 6.102.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento fondamentale, riteniamo che sia giusto votarlo mediante procedimento elettronico. Chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,24.

(La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,24).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.31, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 6.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.32.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.33.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 6 che ci accingiamo a votare è stato modificato dai colleghi della Camera dei deputati perché, resisi evidentemente conto che il significativo accorciamento della durata dei termini di prescrizione comportava un oggettivo indebolimento del potere repressivo dello Stato, si sono preoccupati – e in questo li si può seguire in termini di ragionevolezza – di escludere dall'elargizione di un numero di prescrizioni, che certamente saranno assai più rilevanti di quelle che già attualmente maturano, i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Ricordo ai colleghi che non hanno una grande dimestichezza con il codice di procedura penale che si tratta di reati particolarmente gravi per definizione. Ne cito qualcuno: l'associazione a delinquere di stampo mafioso, i delitti tentati e consumati in materia di terrorismo, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Si tratta, come si può vedere, di reati oggettivamente gravi anche per la sanzione che li accompagna e comunque idonei a sollevare un grande allarme sociale.

Questo criterio ha una sua ragionevolezza: poiché si sta predisponendo una legge che indebolisce il potere repressivo dello Stato, si deve fare in modo che almeno i reati più gravi rimangano fuori da tale elargizione. È, però, sorprendente e per certi versi incomprensibile il fatto che, accanto a tali reati, sono stati esclusi dal beneficio di una prescrizione assai più breve due reati che hanno natura colposa. Mi riferisco a quelli previsti dagli articoli 449 e 589 del codice penale.

Non c'è bisogno di essere giuristi o di avere una particolare dimestichezza con le leggi per capire che a questo punto tale criterio diventa assolutamente incomprensibile, perché, se può avere senso escludere da un'obiettiva estensione ipotizzabile dei casi di declaratoria di estinzione per prescrizione reati particolarmente gravi, non si capisce come si possa prevedere tale esclusione per questi reati obiettivamente puniti al massimo con una pena fino a cinque anni (l'omicidio colposo ha addirittura un minimo di sei mesi).

Va fatta una precisazione in tal senso perché, quando interverrà la Corte costituzionale e dichiarerà questa norma incostituzionale, sarà la quinta o la sesta volta nella presenta legislatura che verrà accolta una tesi che noi non ci siamo mai sottratti dall'espone in Aula, sperando che i colleghi si rendessero conto che, se dobbiamo darci un limite, sia almeno quello del rispetto della Costituzione.

Ora è chiaro che questa norma è oggettivamente incostituzionale. Infatti, essa obiettivamente interviene sul principio di uguaglianza escludendo alcuni imputati dal meccanismo previsto in generale dalla legge e, pertanto, l'unico modo per passare indenni al vaglio della Corte costituzionale è quello che la deroga al principio di uguaglianza avvenga in base ad un principio di ragionevolezza.

Se qualche collega in quest'Aula trova ragionevolezza nell'accoppiamento dei reati di particolare gravità con due reati colposi, lo invito a prendere la parola perché tutti noi possiamo sbagliare e può darsi che io mi sia formato un'idea non corretta; francamente non credo, però,

che qualcuno possa alzarsi in quest'Aula e affermare che il mio rilievo è sbagliato.

Ovviamente tale norma sarà approvata dalla maggioranza e, quindi, ancora una volta – come tante altre vi ho detto in passato – si sta votando una norma a dir poco incostituzionale. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 7 a 9 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.101.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, nell'ultima votazione, evidentemente per un «*lapsus digiti*» ha votato anche un Sottosegretario che non credo faccia parte del Senato. Se noi vogliamo...

PRESIDENTE. Mi sembra impossibile, comunque controlleremo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Ma come è impossibile? L'abbiamo visto. (*Commenti del senatore Ripamonti*).

PRESIDENTE. Spero di no, che non abbia una tessera nascosta: comunque controlleremo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il signor Sottosegretario ha votato e davanti a lui c'era una scheda. (*Commenti del senatore Ripamonti*).

PRESIDENTE. Ha votato per chi? Non so, per il sottosegretario Cursi? (*Commenti del senatore Garraffa*). Senatore Garraffa, la prego. Il sottosegretario Vitali non ha una tessera e così deve essere.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente...

PRESIDENTE. Mi faccia la sua richiesta sull'emendamento 10.5, senatore Zancan.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Intanto credo che se dico che c'è una luce rossa accesa, lei dovrebbe aver fiducia in quello che le dico... (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U. Proteste dai banchi della maggioranza*). Ciò attiene al rapporto fra il Presidente...

PRESIDENTE. Vuole farmi la sua richiesta, senatore Zancan?

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dopo che le ho fatto questa mia rimostranza, le avanzo la seguente richiesta: chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.103.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARTONE (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Misto-RC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, dopo un lungo e travagliato cammino, si presenta estremamente discriminatoria, controproducente e dannosa e qualora venisse approvata definitivamente determinerà il collasso definitivo della nostra giustizia e dell'intero sistema penale del nostro Paese. Non è un caso che contro questa legge si siano rivolte le critiche aspre, forti e fondate di tutti gli operatori del diritto.

Con questa legge si sancisce in maniera inequivocabile e definitiva l'esistenza di due tipi di processi destinati a due diversi tipi di imputati: un processo pieno di garanzie, in primo luogo quella della non punizione per chi è imputato di reati anche gravi, ma non ha subito precedenti condanne, e un processo senza limiti di tempo e con pene severissime, destinate soprattutto ai recidivi. Si cancella, insomma, in gran parte l'esperienza della legge Gozzini, che ha permesso un pieno reinserimento del condannato e che ha concretamente ridotto e prevenuto il rischio di ulteriore recidiva.

Il disegno di legge che oggi vi apprestate ad approvare contiene una promessa di impunità per i futuri reati dei colletti bianchi ed una insensata e feroce tolleranza zero per la devianza dei soggetti cosiddetti marginali. Secondo lo schema di un diritto penale classista, il provvedimento introduce odiose disuguaglianze: la prescrizione quasi certa per fatti gravi solo perché commessi da incensurati che hanno la possibilità di difendersi dal processo; pene severissime per reati di limitata gravità commessi da soggetti privi di una vera difesa, con effetti perversi sulla stessa effettività del processo, potendo i privilegiati ricorrere a strategie dilatorie e a impu-

gnazioni pretestuose con la definitiva rinunzia a qualsiasi razionalizzazione dei tempi della giustizia.

Questi sono alcuni dei motivi per cui il Gruppo di Rifondazione Comunista esprimerà con forte convinzione un voto contrario sul provvedimento in esame, poiché scardina princìpi fondanti del nostro ordinamento penale e si pone in aperto contrasto con fondamentali princìpi costituzionali.

Si tratta, a nostro parere, di una proposta demagogica, inefficace e controproducente, che avrà effetti deleteri sul nostro sistema penale e, in particolare, sulla situazione già tragica, disperata e disperante degli istituti penitenziari, dei detenuti e di tutti coloro che operano e lavorano quotidianamente in ambito carcerario. La giustizia, già sull'orlo di un collasso permanente e quasi irreversibile, si trasformerà in ingiustizia permanente.

Il Governo e l'attuale maggioranza parlamentare hanno imboccato, ancora una volta, la strada dell'ennesima controriforma, spacciandola, oltretutto, per una risposta alla pur comprensibile esigenza di sicurezza dei cittadini. In realtà, però, si sta compiendo un'ulteriore truffa legislativa ai danni del Parlamento e del Paese. Nessuna norma – ripeto: nessuna norma – di questo provvedimento va, infatti, in direzione di un efficace contrasto alla criminalità; esso tende, invece, solo ad una più forte repressione della marginalità sociale, con tutti gli effetti che riguardano anche l'apparato repressivo nei confronti di soggetti privi di diritti, come i migranti, o i soggetti che oggi praticano anche forme di resistenza civile, quale la disobbedienza praticata da molti movimenti sociali.

È una realtà, questa, che aggraverà situazioni di illegalità per ragioni spesso di indigenza. Tali situazioni mai si sono risolte con il carcere, bensì con strumenti anche sanzionatori, ma finalizzati al reinserimento sociale: si pensi alle procedure di disintossicazione e di reinserimento dei tossicodipendenti. Invece, si creeranno ulteriori disparità di trattamento fra imputati per reati di marginalità sociale ed imputati eccellenti, aumentando i termini di prescrizione per i primi e diminuendoli per i secondi, con la conseguenza, inaccettabile ed inammissibile in una moderna democrazia, di violare il principio di eguaglianza e di annullare quello della funzione anche rieducativa della pena.

Nel giro di sei mesi dall'eventuale entrata in vigore del provvedimento nelle carceri si avrebbe una forte impennata di presenze, con un ulteriore aggravio su una situazione già estremamente inaccettabile.

Per queste ragioni non posso che ribadire il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista su un provvedimento che, se diventerà legge dello Stato, trasformerà sempre di più l'Italia da culla del diritto in un Paese dove la giustizia continua ad essere quotidianamente calpestata e violata.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, i socialisti dello SDI e i senatori della Rosa nel pugno sono contrari ad ogni normativa pensata per favorire o colpire chicchessia.

Il provvedimento in esame, al di là degli emendamenti approvati dalla Camera, peraltro discutibili, porta con sé un grave vizio di origine. Si tratta comunque di una legge pasticciata, di un grave errore che non fa i conti con la nostra civiltà giuridica.

Il disegno di legge prevede una irragionevole diminuzione dei tempi di prescrizione, senza stabilire alcuna certezza che i processi possano essere accelerati. Ne va di mezzo così il principio fondamentale della obbligatorietà dell'azione penale ma anche quello costituzionale della ragionevole durata dei processi. Il provvedimento differenzia i tempi di prescrizione non in ragione della gravità dei reati ma in funzione della storia del singolo imputato.

In base a un nostro primo giudizio profondamente negativo, il disegno di legge non affronta seriamente neppure il problema delle prescrizioni e di fatto discrimina tutti coloro che non hanno possibilità di attivare difese processuali particolarmente efficaci e costose. In questo senso – l'abbiamo già denunciato alla Camera – riteniamo che questa legge sia una legge di classe, che favorisce i più forti e penalizza i più deboli.

A fronte di queste aberrazioni, il cosiddetto giro di vite per i recidivi rischia di colpire i ladri di polli in flagranza di reato, ma lascia impuniti, perché non processati e quindi non recidivi, i responsabili di reati gravissimi che coinvolgono la sicurezza del cittadino: quelli contro la persona, quelli contro l'interesse pubblico e quelli contro lo Stato.

Ma i guasti non finiscono qui. E' – secondo noi – una legge profondamente contraddittoria: da un lato, infatti, comporta l'allungamento dei tempi di carcerazione per la nuova figura dei recidivi reiterati, andando ad aggravare la già difficilissima situazione carceraria, dall'altro, introduce un'amnistia strisciante e di classe.

Vede, collega Borea, noi socialisti della Rosa nel pugno non siamo, come lei sostiene, per un'amnistia per tutti, non siamo per un'amnistia generalizzata, ma per un'amnistia giusta, che valga per chiunque, a parità di reati e a parità di pene da scontare. Non vogliamo, come in questo caso, un'amnistia senza paletti e lasciata, come questa, al caso delle singole vicende processuali.

Per tutte queste ragioni, noi riteniamo questa legge un grave errore commesso da questa maggioranza alla fine della legislatura e noi socialisti, in nome di una giustizia giusta, che anche questa volta non viene perseguita, voteremo contro questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U*).

DONADI (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, anticipo il voto contrario dell'Italia dei Valori a questa legge, che arriva al voto conclusivo dopo un *iter* che, come è stato ricordato, è stato quanto mai complesso e tribolato.

Oggi il testo definitivo indubbiamente non presenta più quelle norme che hanno fatto insorgere non solo una larga parte di quest'Aula, ma anche una larga parte del Paese, definendole per l'ennesima volta norme *ad personam*, ma resta tutta intera l'incoerenza, l'erroneità, la contraddittorietà di una legge ingiusta e sbagliata.

Una legge ingiusta e sbagliata innanzitutto perché interviene dimezzando i tempi di prescrizione di tutta una serie di reati anche gravissimi; penso, ad esempio, ai reati di usura, ai reati di omicidio colposo, ad alcuni reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una legge, quindi, che in sostanza impone agli organismi giudicanti di procedere nei vari gradi di giudizio, fino ad arrivare ad una sentenza definitiva in tempi non solo molto più celeri di prima, ma soprattutto talmente tanto più celeri di prima da non essere in alcun modo compatibili con il motore, rimasto invariato, della macchina della giustizia. Un motore che, come sappiamo, ha molti ed importanti elementi di difficoltà. Ciò significherà, quindi, puramente e semplicemente mettere il giudice, il più delle volte, davanti all'impossibilità – soprattutto quando gli imputati saranno imputati eccellenti, che sapranno difendersi molto bene nel processo – di arrivare a sentenze definitive.

Pertanto, quella che è una norma che voi avete qualificato come norma tesa a realizzare un obiettivo di giustizia e di sveltimento del processo, in realtà, sarà ancora una volta – come tante, troppe volte questa maggioranza e questo Parlamento hanno fatto – una norma esclusivamente volta a togliere spazi di certezza del diritto, a togliere spazi all'esigenza di obiettiva persecuzione dei reati e di obiettivo perseguimento di un principio di legalità nel nostro ordinamento giuridico.

Ugualmente ingiustificato e contraddittorio è il principio introdotto con questa norma (l'altra faccia della medaglia), per cui vi è un generalizzato inasprimento delle pene legato alle recidive.

Togliere ogni potere discrezionale al giudice, sancire pene palesemente irrazionali e punitive sempre, solo e soltanto verso gli ultimi, i deboli, verso i reati posti in essere non certo da quei colletti bianchi che hanno sempre trovato e ancora di più trovano oggi in questa legge mille elementi di difesa dal processo significa, ancora una volta, dare chiara al Paese la filosofia della giustizia di questo Governo: una giustizia debole con i forti e forte sempre e soltanto con i deboli. (*Applausi dai Gruppi Misto-IdV e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i vizi devastanti di questo provvedimento, il peggiore tra le leggi vergogna, sono noti a tutti, perché nella sua lunga gestazione sono stati evidenziati dalla magistratura, dall'avvocatura, dalle università. Secondo un costume che non fa più notizia siete assolutamente soli, non avete una parola di consenso. Sfido la maggioranza ed il Governo a portare quattro righe scribacchiate dall'ultimo dei giovani assistenti a favore di questa legge: non esiste, siete soli nei vostri errori gravissimi, che devastano il sistema giuridico.

Avete accettato l'assurdità di ridurre la durata dei processi agendo sul meccanismo della prescrizione, mentre avreste dovuto incidere prima sulle cause strutturali a base della endemica durata dei nostri processi. Un richiamo all'efficienza è sacrosanto, ma voi avete cominciato in termini assolutamente ribaltati e quindi sbagliati.

La seconda assurdit  è di ancorare i tempi della prescrizione non gi  ai criteri oggettivi di cui avete menato vanto senza nessuna ragione tecnico-giuridica, ma alle qualificazioni soggettive degli imputati con termini via via decrescenti per la prescrizione rispetto alle diverse categorie della recidiva.

Cari colleghi, la recidiva   certamente un'aggravante, ma   un errore spaventoso dare rilevanza alla recidiva nei termini di prescrizione e, soprattutto, nella modalit  di esecuzione della pena attraverso pesantissime limitazioni sui benefici penitenziali.

State orientando il processo verso schemi selettivi secondo una logica di tipo di autore, secondo un doppio binario assai caro alla dottrina giuridica in auge sotto il nazismo.

Avete instaurato un criterio di «tolleranza zero» per la devianza marginale, mentre fortissimo   il rischio di impunit  per i reati dei colletti bianchi.

Avete tramutato lo Stato sociale in uno Stato penale, dimenticando che la scelta penale minima   un *a priori* per risolvere i problemi della giustizia.

Con questa legge riempirete le carceri, che gi  trasudano incivilt  ad ogni muro, e forse sarebbe bene che vi preoccupaste di questo problema pratico pratico, ma se lo Stato vuole rimanere uno Stato civile deve preoccuparsi anche delle condizioni delle carceri.

Avete sostenuto delle norme criminogene perch  non tendono alla rieducazione ma all'annientamento di soggetti marginali recidivanti anche per cose minime.

Con questa legge, che   una vera autentica devastazione ed   di una sostanziale incostituzionalit  di fondo, perch  privilegia i dati personali rispetto alla gravit  del reato, i cittadini non saranno pi  uguali di fronte alla legge.

La scritta che c'  in ogni aula di tribunale diventer  un anacronistico retaggio di un periodo storico che non c'  pi . La legge non   pi  uguale per tutti i cittadini se chi compie un reato di concussione per centinaia di milioni sar  punito meno di un ragazzo che ruba tre autoradio in una mac-

china; non sarà più uguale per tutti se uguaglianza significa equità, equiparazione delle pene, agganciare le pene a criteri condivisibili dai nostri concittadini.

Il rischio di impunità, naturalmente, cresce in relazione ai processi pendenti, che sono programmati tenendo conto di termini diversi di prescrizione. Determinate una frustrazione enorme della funzione cognitiva del processo che dovrebbe arrivare ad un accertamento di merito per il maggior numero di cause. *(Richiami del Presidente)*.

Non credo in una vostra finale resipiscenza in relazione all'operazione salva Previti. Penso, in ogni caso, e annoto che questa legge rappresenta un forte rischio per altri processi pendenti. Con questa vostra penalistica concezione di giustizia per l'ennesima volta – e confido per l'ultima – avete costruito una zattera di impunità più grande di quella della Medusa, ove taluni di voi e molti vostri sodali cercheranno salvezza.

PRESIDENTE. Grazie...

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Il voto di oggi non vi salverà dal naufragio davanti al popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U)*.

BOREA *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, approviamo la legge ex Cirielli, poi battezzata salva Previti, ora per fortuna anche ex salva Previti, e finalmente, a seguito delle modifiche introdotte dopo ben quattro letture di Camera e Senato nel lungo *iter* parlamentare, una legge che prevede per tutti, tranne che per l'onorevole Previti, una giusta rideterminazione dei termini di prescrizione, del riconoscimento delle attenuanti e una disciplina diversa della recidiva. È scandalo questo?

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Sì!

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Sì!

BOREA *(UDC)*. Lo scandalo è che l'80 per cento dei processi si prescrive presso l'ufficio del pubblico ministero... *(Applausi dai Gruppi UDC e FI. Commenti dai banchi dell'opposizione)*.

BOREA *(UDC)*. ...ove l'obbligatorietà e l'estinzione dell'azione penale diventano discrezionali. Lo scandalo è che i giudici negano le attenuanti generiche addirittura ad incensurati per evitare che la prescrizione a cui hanno diritto maturi!

Lo scandalo è che, di fronte a un giudice che non risponde né di ritardi né del suo operato, lo Stato italiano venga sovente condannato, con un *trend* di crescita pauroso, dalla Corte di giustizia europea per la irragionevole durata dei processi: questa è una peculiarità tutta italiana. Questa legge inasprisce le pene per i recidivi e aumenta la possibilità del loro ingresso in carcere, anche perché sono negate le misure alternative a chi è abituato a delinquere. È questo lo scandalo?

Allora, visto che non possiamo più parlare di una legge per Previti, possiamo dire allora che si tratta di una legge per ricchi, di una amnistia di classe con la preoccupazione di creare un sovraffollamento nelle strutture carcerarie.

Caro Zancan, se questa è una legge vergogna, dico che di vergogna devono coprirsi Pannella e Pecoraro Scanio che chiedono una sostanziale liberatoria e una liberalizzazione per coloro che sono colpevoli di reati sociali... (*Commenti dai banchi dell'opposizione*). Un'amnistia, caro senatore Biscardini, non solo generalizzata, ma specifica e finalizzata a drogati e girotondini... (*Commenti del senatore Crema*). La recrudescenza dei fenomeni di criminalità comune vi dà torto e le rapine in casa, gli stupri e i reati gravi dei quali la cronaca rosa purtroppo ci regala ogni giorno... (*Commenti dei senatori Morando, Tonini, Manzione e Garraffa*).

MANIERI (*Misto-SDI-US*)....Nera, non rosa!

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, la prego di avere un po' di pazienza parlamentare!

BOREA (*UDC*). È cronaca nera; mi perdoni Presidente, è un *lapsus*. È la cronaca nera che vi dà torto; la recrudescenza di questi fenomeni di criminalità impone alla maggioranza e al Governo di porre fine ad una serie indescrivibile dei reati che ogni giorno pongono a rischio le nostre case e le nostre famiglie.

GARRAFFA (*DS-U*). Siete voi al Governo!

BOREA (*UDC*). Ed è per questo che voi non potete tollerare che questa maggioranza ed il Governo facciano un'altra riforma in materia di giustizia penale richiesta dalla gente e voluta dalla maggioranza!

TONINI (*DS-U*). Ne basta una! (*Commenti del senatore Morando*).

BOREA (*UDC*). E con questa motivazione, Presidente, annuncio un voto convintamente favorevole del Gruppo dell'UDC. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo la tesi testé prospettataci dal collega Borea, la paurosa minaccia, questa norma che è una sorta di orfanella ottocentesca, priva ormai sia del padre sia della madre come egli stesso ha dichiarato, sarebbe destinata a divenire una pietra miliare del nostro diritto penale.

Sinceramente, provo una certa compassione per questa stanchezza evidente nel recitare un copione che all'inizio della legislatura forse avrebbe avuto un senso, un significato, un copione ispirato a quella baldanzosa sicurezza che però, come le truppe austro-ungariche, sta ormai già risalendo in disordine le valli della politica.

In realtà, abbiamo solo un catalogo delle ossessioni sistematiche che in questa legislatura il centro-destra ha dimostrato nella materia della giustizia, non portando alcun risultato, alcun interesse per i cittadini comuni, alcuna accelerazione reale al corso dei processi, alcuna maggiore sicurezza per le nostre case e famiglie, quelle che tutti noi abbiamo a cuore non meno dei colleghi della maggioranza e che invece sono state afflitte da una serie spaventosa di norme che, laddove non sono state leggi *ad personam*, sono come questa comunque sospette.

In questo caso, infatti, il motto dell'Ordine della Giarrettiera è pur sempre utilizzabile perché se è vero che *honny soit qui mal y pense*, a pensar male in questo caso, come ha detto un nostro autorevolissimo collega, probabilmente non si fa comunque peccato soprattutto perché esse non daranno nessun risultato concreto; anzi, danneggeranno, peggioreranno il sistema penale nel nostro Paese.

Vi è intanto una prima osservazione: chi si era impancato a Giustiziano, chi avrebbe dovuto qui riformare il codice penale, nulla ha fatto di tutto questo. La materia di questa legge è proprio tipica di una riforma sistematica e coerente del codice penale, perché la materia delle attenuanti generiche, della recidiva, della prescrizione – non occorre che lo ricordiamo a noi stessi, basta leggere il testo che oggi rassegniamo al nostro voto – è una materia di diritto penale, rispetto alla quale la commissione Nordio, che si è persa nelle nebbie forse padane o forse di altre nostre Regioni, non ha prodotto alcunché, non ci ha portato ad alcun risultato definitivo.

L'altra ossessione è quella del controllo sulla magistratura. Ovviamente occorre un sano, virtuoso rapporto fra l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, anche in concreto, cioè la loro capacità di progettare un processo punitivo, che sia coerente con la personalità degli imputati e la volontà se si vuole essere nobili di restaurare una sorta di automa giuridico settecentesco o, se si vuole essere ignobili, di mettere la mordacchia alla magistratura, perché comunque inquieta e preoccupa quello che essa fa.

Nel merito è già stato detto di tutto su questa legge e basta solo richiamare l'assoluta incoerenza delle norme sulla prescrizione, che sono a fisarmonica. Cito solo il sospetto grave di incostituzionalità che introduce

l'articolo 10, perché non voglio fornire altro materiale ai valorosi professionisti che già lo utilizzeranno nelle adeguate sedi giudiziarie.

Certamente l'istituto della recidiva ridonda di una rigidità assurda e soprattutto, invece di perseguire quel modello moderno di bifasicità dell'azione penale, nella quale a una valutazione di colpevolezza si aggiunge autonoma una progettualità della pena, che tenga conto anche e soprattutto dell'articolo 27 della Costituzione e della sua funzione rieducativa, si giunge semplicemente ed esclusivamente ad una sorta di reintroduzione dei cumuli materiali.

Quindi, non è retorica dire che le carceri si sgombreranno di criminali, anche pericolosi, o comunque di cittadini che hanno commesso reati gravi sotto il profilo sociale e si riempiranno sicuramente ancor di più di quei cittadini che commettono serialmente piccoli reati che hanno certamente un loro disvalore sociale, ma non tale da meritare una sanzione penale così grave come quella che potrà venire dall'applicazione pedissequa di queste norme sulla recidiva.

Ultimo ma non meno pericoloso tentativo che questa legge pone in atto è quello di inserirsi nella fase dell'esecuzione della pena, anche qui non costruendo un progetto punitivo che sia coerente con la necessità, ancor più cogente in fase di esecuzione, di applicare l'articolo 27 della Costituzione e soprattutto di tenere conto della funzione rieducativa, dell'avviamento al lavoro, della necessità che la detenzione sia comunque un momento di vita democratica in uno Stato moderno e costituzionale; è invece un'altra delle forme di retorica che – lo ricordavo all'inizio – così come il secondo contratto con gli italiani, così come l'evocazione ormai stanca di quegli stessi argomenti che suggestionarono l'elettorato nel 2001, purtroppo per la maggioranza non sortisce più alcun effetto importante, non anima più le coscienze, nonostante il tentativo attraverso la retorica, attraverso l'evocazione della sicurezza di creare emozionalità.

Il Paese è stanco, anche in questa materia, di suggestioni prive di consistenza, il Paese ha capito che queste norme non servono a nulla, indipendentemente perfino dal fatto che esse siano state, come sono state, perversamente progettate per essere al servizio di pochi interessi di parte, di fazione e soprattutto dell'interesse di pochissimi di farla franca e di progettare un proprio personale percorso di uscita, come già più volte abbiamo dichiarato in questa Aula, non nei processi, ma dai processi.

Infatti, anche di questo si tratta e tuttora vi è la possibilità che ciò accada proprio attraverso l'evocazione non peregrina dell'incostituzionalità puntuale e sistematica dell'intero provvedimento.

Dunque, se forse non è più – come si afferma – un estremo tentativo di salvare qualcuno, si tratta senz'altro dell'estremo tentativo di suscitare emozioni, di creare confusione e di dare al Paese un messaggio sbagliato. In questo caso, per colpa della fretta e della mancanza di progettualità e di sistematicità, ciò è fin troppo evidente dal tormentato percorso del provvedimento e anche dal fatto che l'intera dottrina, la comunità dei giuristi e gli avvocati penalisti si sono tutti schierati unitariamente contro questo disegno di legge.

Il provvedimento in esame, infatti, è contro la giustizia, contro tutti coloro che la applicano ed è contro i cittadini che vogliono una giustizia uguale per tutti, rapida, efficace ed efficiente. I cittadini non vogliono, per l'ennesima volta, essere presi in giro con l'evocazione di mostri e di spauracchi che non si trovano certo nelle aule di giustizia, ma sono semmai nella vita di tutti i giorni e vanno regolati da un sapiente, sagace, forte e democratico uso della giurisdizione e non soltanto dall'uso dei muscoli in quest'Aula del Parlamento.

Tra l'altro, con la norma in esame si intacca anche e soprattutto una legge che ha avuto effetti positivi nel nostro ordinamento, deflazionando le carceri e cercando di venire incontro al principio della funzione rieducativa della pena: anche questo viene fatto nel devastare il codice penale e il principio dell'esecuzione della pena, nel non introdurre alcuna norma sistematica ed in questo caso anche nel distinguere tra coloro che hanno commesso reati, magari più volte e seriali, e coloro che invece, attraverso i mezzi e le capacità personali e processuali, possono disporre di adeguate difese che li faccia sfuggire, prima ancora che ai processi, alle maglie della prescrizione.

Signor Presidente, in conclusione, non occorre sottolineare che il nostro non è soltanto un voto contrario, ma è anche un giudizio serissimo, che sinteticamente chiude – ci auguriamo – le leggi sulla giustizia di questa legislatura e postula l'esigenza per il futuro di voltare veramente pagina. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Aut e del senatore Cortiana. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole sul disegno di legge in esame.

Dice bene, da ultimo, il senatore Cavallaro: effettivamente, dobbiamo prendere atto che non c'è una sola *lobby* che non abbia parlato, più o meno lecitamente, contro questo provvedimento. Degli interessi degli italiani e della loro soddisfazione tocca quindi a noi occuparci e lo facciamo bene. Infatti, oggi ci accingiamo a varare una buona legge, elaborata e studiata nell'interesse dei cittadini italiani.

Il tema – concedetemelo – era già sentito da tutti prima che sopravvenissero le strumentalizzazioni, al punto che un illustre collega della sinistra politica del nostro Paese, il senatore Fassone, aveva presentato un disegno di legge che, nella sua parte iniziale, sposava ed introduceva esattamente uno dei principi cardine del provvedimento oggi in esame: mi riferisco al tempo della prescrizione dei reati.

Ciò significa che la parte più attenta, più illuminata e meno strumentalizzabile dell'intelligenza politica del centro-sinistra ha da tempo avvertito (come noi del resto) l'assoluta inadeguatezza di un sistema prescrizio-

nale che mostra il logorio del tempo e che va, come ora stiamo facendo, migliorato, adeguato e razionalizzato.

Introduciamo così nel nostro sistema di diritto penale un principio di civiltà giuridica. Mi riferisco al principio per cui, in tema di prescrizione, occorre ancorarsi all'entità della pena: il reato più grave si prescrive nel tempo più lungo, il reato meno grave si prescrive in un tempo meno lungo; tutto il resto è parole, polemica politica, strumentalizzazioni.

Avete invocato in ogni sede, in ordine a questo tema e a tale principio di civiltà giuridica, parole evocatrici di concetti come sostanzialismo giudiziario, la sostanza che prevale sulla forma, parole come equità, che in diritto penale hanno o dovrebbero avere ben poca cittadinanza, espressioni come il sentire politico sociale. Tutto questo per opporvi ad un percorso legislativo virtuoso e per continuare a tentare di fare un gioco che ormai non vi può riuscire più, un gioco scoperto: la strumentalizzazione quotidiana, costante dell'asservimento ai più biechi e beceri scopi politici del giudizio penale, del diritto penale.

Tutti questi concetti non ci appartengono. Nessuno deve poter dire, oltre e contro la lettera della legge votata dal Parlamento, che un delitto o un reato è più grave di un altro, pur essendo sanzionato con una pena minore: saremmo nell'arbitrio; con una sorta di ricatto morale e intellettuale ci avete costretti a vivere nell'arbitrio per troppi anni. Adesso basta. Ora mettiamo un punto fermo con questo provvedimento che costituisce un recupero di certezza, di obiettività, di principi chiari e virtuosi in favore degli italiani.

Peraltro, questo disegno di legge si muove in maniera convinta, ancora una volta, in maniera forte, potente nella direzione dell'esaltare, nel mondo del diritto penale e nel suo complesso e variegato sistema, la funzione di sbarramento al crimine organizzato. Anche in questo abbiamo prodotto e produciamo atti concreti contro ed oltre la vostra invertebrata abitudine di produrre solo proclami.

Questa è una produzione normativa che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione come deroga virtuosa ad un principio virtuoso, cui ho fatto riferimento un attimo fa, per quei reati che si possano ricondurre all'orbita dei reati di criminalità organizzata sia in maniera diretta sia in maniera indiretta, perché è ben vero che, ogni qualvolta un reato sia correddabile dell'aggravante cosiddetta dell'articolo 7 (vale a dire dell'essere compiuto per favorire o agevolare un'associazione di tipo mafioso), ebbene, anche per quel reato si raddoppieranno i termini di prescrizione. Questi sono i fatti: il resto è costituito dai vostri vuoti e inutili proclami. Il gioco, però, miei cari amici del centro-sinistra, è scoperto e non più sostenibile.

In tema di recidiva, si è compiuto un passo avanti determinante nella tutela della sicurezza dei cittadini. Che cosa si vorrebbe far finta di dimenticare? Forse che in questo Paese la recidiva, che è una aggravante, troppo spesso viene più o meno volutamente dimenticata da troppi pubblici ministeri nella contestazione del capo di imputazione, così rendendo irrecuperabile la sua funzione? Noi oggi con questa modifica tentiamo – riuscendovi – di porre un rimedio anche all'indebita sottrazione, perpetrata per

decenni agli italiani, di uno tra gli strumenti più importanti per la tutela della loro sicurezza, per la prevenzione dei reati, per la risposta repressiva, preventiva, general-preventiva e special-preventiva della pena, che è pur sempre un requisito che ha cittadinanza nel nostro ordinamento.

La giustizia è lenta e lo è, purtroppo, soprattutto, per l'incapacità organizzativa e di lavoro razionale da parte della struttura giudiziaria: lo dico ai colleghi che hanno pensato di introdurre un argomento suggestivo, facendo riferimento a questo. Nessuno si nasconde che la giustizia è lenta, né si nasconde, però, che qualcosa bisogna fare partendo da analisi corrette e questa è una analisi corretta circa i reali motivi della lentezza della giustizia penale in particolare.

Con questa modifica, almeno, leviamo dalle mani di questa struttura giudiziaria un forte alibi, un forte modo di occultare, nascondere e confondere le responsabilità. Da oggi più che mai con l'approvazione di questa legge il gioco sarà nella mani dei magistrati, la sorte dei processi sarà nelle mani della loro idoneità a ritrovare una seria capacità di lavoro. Basta, per favore, con le petizioni di principio, con gli atti di fede, con le spocchiose e arroganti asserzioni indimostrate e indimostrabili. Non avete il credito politico necessario perché la gente vi possa credere sulla parola.

Come per la recidiva: come si può, e lo dico al collega Ayala che ne ha fatto cenno stamattina, mettere in collegamento l'articolo 27 della Costituzione e il principio di rieducazione con la recidiva? Questa, infatti, fa parte del corredo argomentativo e valutativo con cui si quantifica la pena in sede di affermazione della responsabilità penale. È un antefatto logico-giuridico necessario del principio di rieducazione, che appartiene all'esecuzione di quella pena detentiva in concreto, che anche da oggi, con il ricorso effettivo e indispensabile alla valutazione e all'utilizzazione della vita criminale *ante acta* di un imputato, viene realizzato, con riferimento, quindi, alla vita criminale di un imputato che abbia dimostrato in concreto di aver scelto il crimine come stile di vita.

Anche l'impatto della recidiva sull'esecuzione trova però ampia legittimità nel bisogno di non cancellare la funzione retributiva e preventiva della pena, anch'essa fattore di emenda del reo. E anche in tema di recidiva basta, per favore, con le valutazioni discrezionali, sostanzialmente abrogative, da parte di troppi magistrati. Riaffermiamo proprio in chiave rieducativa il principio di responsabilità individuale; lo avete mortificato, cancellato, tentato di cancellare per decenni, in nome di un giustificazionismo diffuso, in nome di un'irresponsabile diffusione della responsabilità sociale: noi oggi lo recuperiamo.

In conclusione, e mi rivolgo ai cittadini, la discussione di questo disegno di legge è stata da parte del centro-sinistra l'ennesima dimostrazione che le riforme non sono dal centro-sinistra stesso volute, che non si vuole il recupero di modernità e di efficienza del Paese, che si vorrebbe poter gestire una perenne emergenza.

Si dimostra che la sinistra estrema già sta facendo pesare e sentire tutto il suo peso politico, costringendo i suoi alleati a riesumare falsamente e infondatamente tutto il ciarpame veterocomunista della giustizia

di classe, imponendo a tutto il centro-sinistra uno stantio corredo dottrinario.

Cari colleghi dell'opposizione, siete arcaici e conservatori e la gente vi giudicherà e vi boccherà per questo. Il battutismo e il macchiettismo che irridono al Paese e ai suoi problemi non nasconderanno a lungo il vuoto del vostro programma e non vi salveranno. Voi sapete tutto, avete sempre saputo tutto, ma non avete fatto e non farete mai nulla per il bene della Nazione. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Centaro. Congratulazioni*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, possiamo prendere atto di quanto affermato da chi ha parlato prima di me quando ci dice che siamo arcaici. Va bene, è una valutazione. Ci indigniamo nel momento in cui, invece, da parte dello stesso collega si dice che l'opposizione sta dalla parte dei criminali. È difficile discutere quando ci si trova di fronte ad argomenti come questi, ma noi vogliamo comunque cercare, nel momento in cui dichiariamo il nostro voto decisamente contrario a questo disegno di legge, di proporre ai colleghi e a tutti coloro che ascoltano un ragionamento politico.

È tempo di tracciare un bilancio del lavoro che abbiamo svolto in questi anni o almeno di una parte di questo lavoro. Tutte le leggi in materia di giustizia, quelle che voi avete voluto, quelle che la vostra maggioranza ha imposto al Parlamento, ci appaiono unite da un filo comune. Questo filo comune è caratterizzato, in primo luogo, da un'assenza di confronto.

Le norme che ci proponevate, quando vi stavano a cuore, quando erano particolarmente rilevanti per voi (- non parlo delle norme sulla procedura civile che tanto hanno interessato il presidente della Commissione giustizia Caruso - ma parlo delle norme sul processo penale, di quelle che intervenivano sui tempi del processo e sul sistema delle garanzie) erano blindate. Tutte sono state caratterizzate fino ad oggi, fino a questo ultimo provvedimento, dalla tutela degli interessi particolari.

La logica che comunque si coglie in queste norme è quella della disuguaglianza, disuguaglianza davanti alla legge, disparità di trattamento dei cittadini. Si aiutano i più ricchi, quelli che hanno potere, che possono pagarsi gli avvocati più abili. Degli altri non ci si cura; gli altri sono in un angolo ad aspettare che la coalizione di centro-destra concluda l'approvazione delle leggi che stanno più a cuore ai suoi capi e al gruppo di comando che la guida.

Inoltre, i tempi della discussione sono sempre stati forzati, contratti, naturalmente non sempre quanto voi avreste voluto. Come ricordava il sottosegretario Vitali, è un anno e mezzo che stiamo discutendo il disegno di

legge in esame, e questo grazie alla nostra battaglia e al nostro impegno. Fosse stato per il Sottosegretario e per i suoi colleghi di partito, il provvedimento sarebbe stato approvato nella sua stesura originaria 15 giorni dopo la sua presentazione.

Invece no; questa legge, che è una cattiva legge, oscillante, contraddittoria, piena di aspetti di dubbia costituzionalità, è cambiata nel tempo e ribadisco in questa sede, signor Presidente, che abbiamo vinto una battaglia politica, in Parlamento e nel Paese, nonostante che il Governo, il Ministro della giustizia, i suoi amici e i suoi delegati abbiano pervicacemente nascosto al Parlamento i dati statistici, le rilevazioni che avrebbero potuto indicare quale sarebbe stato l'impatto di un dimezzamento dei tempi di prescrizione da applicarsi anche ai processi in corso. Nonostante voi abbiate risposto in modo negativo alle nostre richieste di comprendere le possibili conseguenze di questa legge, sostenendo che non eravate a conoscenza degli elementi che vi richiedevamo, nonostante tutto ciò si è mossa la cultura giuridica.

Nelle istituzioni del nostro Paese da più parti è venuta avanti una richiesta di chiarezza e l'enunciazione di una preoccupazione. Ricordo che si è svolto un dibattito pubblico, uno dei tanti che si sono accesi su questo disegno di legge, e in quella occasione, alla fine, abbiamo rivolto uno specifico appello al Presidente della Camera dei deputati – il provvedimento all'epoca era in discussione in quel ramo del Parlamento – rivolgendoci, quindi, proprio all'UDC, alla componente centrista, a quella che dovrebbe essere la parte più moderata nella coalizione di centro-destra, invitandola a schierarsi, almeno lei, ad impegnarsi per evitare gli effetti più devastanti della legge: decine e decine di migliaia di processi che sarebbero finiti nel nulla, autori di reati gravi ed odiosi, non solo quelli di corruzione e contro la pubblica amministrazione, che improvvisamente si sarebbero visti garantire l'impunità da quelle norme. Con fatica siamo riusciti a ridurre il danno che avrebbe potuto derivare da questo provvedimento.

Capisco che il senatore Borea oggi avverta il bisogno di equilibrare l'impennata di autonomia che ad un certo momento è stata manifestata dall'UDC, sostenendo che quella al nostro esame è comunque una buona legge. Non è così, senatore Borea; non è così, colleghi. Quello al nostro esame è un provvedimento che renderà più difficili i processi, che determinerà un insopportabile affollamento nelle carceri, alla fine oggettivamente in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. È una legge, questa, che stabilisce un punto del procedimento scelto in modo del tutto arbitrario, a partire dal quale si continuano ad applicare le vecchie norme: la prima udienza del dibattimento. È una legge che non funzionerà, che è in contrasto con la Costituzione, che riproduce e moltiplica la logica della disuguaglianza. Per questo motivo ci opponiamo ad essa e riteniamo che non potrà reggere.

Ove mai reggesse, signor Presidente – mi permetta di concludere con queste ultime parole – il nostro impegno è volto a cancellarla, come cancelleremo le altre leggi della vergogna. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà a favore di questa legge, che presenta degli aspetti positivi; non è una definizione di un esponente del centro-destra, perché sarebbe stato banale, ma di un illustre esponente del centro-sinistra. E tuttavia, venuta meno la presunta causa di definizione di questa legge che aveva indotto il centro-sinistra ad un'opposizione dura, priva di possibilità di dialogo, a questo punto non si è riusciti a tornare indietro a far sì che gli aspetti positivi potessero essere oggetto di confronto e di dialogo.

Si è andati allora alla ricerca di tutta una serie di definizioni assolutamente apodittiche, perché ho sentito parlare di legge infelice, di collasso della giustizia (non si capisce perché), di legge per i ricchi: sono tutti argomenti assolutamente suggestivi nella capacità di colpire l'immaginazione.

Addirittura ho sentito dire che l'aumento dei termini della prescrizione per i reati colposi allontana la possibilità di risarcimento del danno, quando invece dà la possibilità alla parte civile di poter difendere meglio le proprie ragioni; e una suggestione particolarmente interessante, dimenticando però evidentemente tutti gli aspetti positivi.

È vero quanto affermava un collega di Rifondazione Comunista: è una legge che limita fortemente la legge Gozzini sui benefici penitenziari e che aggrava la posizione dei recidivi, ma è altrettanto vero che chi ha dimostrato, violando reiteratamente la legge, di usufruire di quei benefici senza meritargli, ha necessità di un effetto deterrente maggiore e di una pena pecuniaria maggiore, senza con ciò far venir meno il reinserimento nella società.

A Napoli nel 2004 sono stati arrestati 12.000 cittadini, il cui 70 per cento è stato rimesso in circolazione nelle 48 ore successive; la stragrande maggioranza di costoro è composta di persone che sono state già condannate e che hanno violato la legge più volte. Dobbiamo continuare così? Dobbiamo far sì che vi sia questa presenza costante e continua di gente che delinque, che viene scarcerata ed irride la legge dello Stato, vogliamo far sì che continuino ad erogarsi tutti i benefici e le possibilità di reinserimento che questa legge consente?

Il cittadino vuole sicurezza, vuole certezza; e allora, certamente, nessun effetto devastante, nessuna diga da parte del centro-destra, perché gli emendamenti che portano l'aumento di pena per il 416-bis e per il 418 sono del centro-destra, gli aumenti di pena per i reati d'usura sono del centro-destra, il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in tema di criminalità organizzata di stampo mafioso sono sempre del centro-destra.

Vorrei capire, allora, qual è la diga; la verità è che non ci si rassegna da parte dell'opposizione ad una considerazione e valutazione diversa del

termine di prescrizione che guarda, è vero, non all'oggettività del reato ma alla soggettività, perché lo stesso reato può essere compiuto con una modalità e con una gravità assolutamente diverse.

E allora è necessario che per il reato più grave, ancorché poi ricompreso nello stesso articolo, vi possa essere un limite di pena maggiore per assicurare la punibilità della persona.

Vedete, vi è stata un'attenzione particolare ad una situazione che si è andata incancrenendo anche, purtroppo, con una cattiva applicazione di quella discrezionalità che la magistratura deve avere – lo sottolineo – ma che, in realtà, porta ad una disapplicazione nel concreto dell'articolo 81 del codice penale, cioè della possibilità di triplicare, in caso di reiterazione, la pena del reato più grave, con tutto ciò che comporta in termini di assoluta gravità della sanzione da irrogare. Invece generalmente si danno quindici giorni-un mese anche per i reati gravissimi. Purtroppo, le attenuanti generiche – e questa è una ricerca che abbiamo condotto come Commissione antimafia – vengono riconosciute con estrema facilità anche per reati di mafia e ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate: questo non è ammissibile!

Non si tratta di una legge per i ricchi per un motivo semplicissimo. I colleghi magistrati e avvocati sanno che i reati contro la pubblica amministrazione sono tutti aggravati; e allora proprio la soggettività, che è il punto fondamentale della legge, farà sì che non si guarderà alla pena editale, ma alla gravità del fatto, con il conseguente aumento di considerazione.

Si è voluta altresì considerare la necessità di guardare ai reati colpiti di particolare gravità, anche perché quegli stessi reati compiuti con il dolo hanno pene che arrivano fino all'ergastolo e che consentono, quindi, di reprimerli con assoluta tranquillità.

Allora il problema – ed è di tipo ideologico, è una contraddizione che scoppierà all'interno del centro-sinistra – è di uscire dal giustificazionismo ad ogni costo, dal buonismo ad ogni costo. La pena deve avere la funzione di reinserimento, perché anche la peggiore belva deve poter ridiventare uomo ed essere utile alla società, però questo giustificazionismo e questo buonismo ci portano anche a situazioni come quelle di Napoli e della Calabria.

Raccontatelo ai napoletani o ai calabresi il giustificazionismo ed il buonismo, quando vi sono le guerre di camorra, o quando si uccide con estrema facilità anche da parte di coloro che sono stati condannati e rimessi in libertà con estrema facilità! Noi chiediamo frequentemente le ragioni di remissione in libertà di *boss* mafiosi che gridano veramente vendetta.

Allora, si deve uscire dall'equivoco. Il cittadino chiede sicurezza, chiede certezza, chiede che chi ha avuto la possibilità di un reinserimento, una via d'uscita dal *tunnel* del crimine, non possa riaverla la seconda, la terza, la quarta volta, ma debba essere punito perché comprenda che quella via d'uscita gli è data per redimersi e per reinserirsi.

È vero quanto affermavano i colleghi del centro-sinistra: noi abbiamo sbagliato in questa legislatura, ma abbiamo sbagliato perché non abbiamo messo mano a quel processo penale che è stato definitivamente devastato dalle riforme della XIII legislatura, in particolare dalla legge Carotti.

Questo è stato il nostro grave errore, lo riconosciamo, però avevamo pensato di far sedimentare queste norme ipotizzando la possibilità di arrivare poi a degli aggiustamenti, e non a quelle riforme epocali che poi hanno necessità di un assestamento del sistema.

È un errore a cui rimedieremo nella prossima legislatura, non c'è dubbio, anche perché non credo che i cittadini potranno premiare chi comunque all'interno della propria coalizione ha partiti che basano la propria dottrina ed il proprio indirizzo politico sul giustificazionismo e sul buonismo ad ogni costo, sull'eliminazione e sulla contrarietà all'articolo 41-bis e a tutta una legislazione forte che dà i risultati e che è il fiore all'occhiello dell'Italia nella lotta alla mafia! (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dei senatori Bobbio Luigi e Consolo*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed*

*altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-
setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri,
Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro,
Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sotto-
scrizione alle proposte di legge)*

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei col-
legi uninominali*

(117) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera
dei deputati*

(290) PEDRIZZI. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante
norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore*

(337) BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, rela-
tiva alla elezione della Camera dei deputati*

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un te-
sto unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei depu-
tati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato
della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sot-
toscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo
alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di rac-
colta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste
e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della
Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei depu-
tati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repub-
blica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione
delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tildei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che i primi emendamenti riguardano la questione del riequilibrio delle rappresentanze. Perciò, vi avverto fin d'ora che, dall'eventuale accoglimento o reiezione di uno di questi emendamenti iniziali, potranno, ovviamente, prodursi effetti di assorbimento o di preclusione su successivi emendamenti, relativi sempre alla questione del riequilibrio.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, il non passaggio all'esame degli articoli e vorrei argomentare questa mia richiesta.

Noi siamo soliti ammirare i sistemi politico-istituzionali dei Paesi occidentali e abbiamo toni di ammirazione addirittura enfatici nei confronti delle democrazie di origine anglosassone. Tuttavia, nonostante i vari tentativi di scimmiettare quegli esempi, dimostriamo di non aver capito il valore, il principio fondamentale che rende invidiabili quegli ordinamenti democratici: il valore della continuità e della stabilità di quelle istituzioni che, non a caso, per quanto riguarda le democrazie di origine anglosassone, ha una storia ormai plurisecolare.

Che cosa diremmo, colleghi, se avessimo nel nostro ordinamento un istituto obsoleto come la Camera dei Lord che conta 689 membri, 545 dei quali eletti a vita, che si riuniscono con ridicole parrucche settecentesche? Eppure, la Commissione che deve procedere alla riforma di quell'istituto sicuramente obsoleto sta procedendo non tanto con cautela quanto addirittura con circospezione per il timore di produrre uno strappo istituzionale che leda la continuità di quegli istituti democratici.

E cosa diremmo di un sistema elettorale come quello del Presidente americano, che non è un'elezione diretta ma indiretta, attraverso l'elezione di grandi elettori e che ha fatto sì che nel 2000 il presidente Bush fosse eletto con mezzo milioni di voti in meno rispetto allo sfidante Gore? Eppure Gore telefonò a Bush, nonostante la contestazione delle elezioni in Florida, per complimentarsi per la sua elezione e con quella telefonata pose fine ad ogni possibile polemica. Questo non certo perché Gore non avesse l'ambizione di divenire il Presidente degli Stati Uniti o la personalità per condurre una battaglia sulla legittimità dell'elezione, ma perché antepose l'interesse del proprio Paese al proprio interesse personale. Egli sapeva che l'*establishment* politico, economico e culturale di quel Paese non lo avrebbe seguito in una battaglia che avrebbe assunto i toni del personalismo contrapposto all'interesse del Paese, che era in quel momento la continuità e la legittimità dell'istituzione repubblicana.

E con la stessa cultura il presidente della Banca centrale tedesca Ernst Welteke si dimise per uno scandalo che sarebbe considerato irrisorio nel nostro costume: aveva accettato di essere ospite a spese di una banca in un hotel per un *weekend* a Berlino, ma si dimise proprio perché con quelle dimissioni poneva fine alle polemiche e salvaguardava la legittimità e la nobiltà dell'istituzione, senza comprometterla con le polemiche che riguardavano la sua persona.

È questo il valore che non abbiamo capito; è per questo che stiamo colpevolmente sgretolando le istituzioni del nostro Paese, prima distruggendo la Costituzione, eliminandone la continuità, ed ora, cambiando, anzi distruggendo, il sistema elettorale. Non abbiamo infatti capito che le istituzioni hanno una vita propria: vivono nella storia, nella cultura, nella tradizione, nel sentimento di un popolo ed è assurda questa spasmodica ricerca del modo migliore per interpretare la democrazia.

Il modo migliore è soltanto nella nostra storia e nel rispetto delle istituzioni ancorché in qualche caso sicuramente esse meritino di essere migliorate. Ma il miglioramento deve avvenire nella continuità ed invece, una volta in più, stiamo introducendo elementi di discontinuità grave e colpevole. Questa legge elettorale è raffazzonata all'ultimo momento; obbedisce soltanto ad utilità di parte ed assai poco nobili. Qual è il motivo che ci spinge a questa riforma elettorale? Perché e con quale fine riteniamo che essa sia necessaria? Non è dato saperlo.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto che oggi, finalmente, con questa nuova legge, abbiamo una legge democratica. Ce lo dice dopo che per cinque anni ha enfatizzato il valore della propria maggioranza come legittima rappresentante in modo molto semplicistico della volontà popolare.

Ma vi è una contraddizione evidente in tutto ciò, anche perché questo sistema che chiamate proporzionale non ha le virtù del sistema proporzionale tradizionale; non ha cioè la capacità di riproporre in un'Aula parlamentare il pluralismo della cultura e degli interessi di una società composta; non lo ha perché contiene elementi chiari ed evidenti di disproporzionalità allo stesso modo in cui li aveva il sistema maggioritario. Ma quel sistema aveva anche un fine dichiarato: quello di produrre maggioranze parlamentari che rendessero stabile l'azione del Governo. Oggi questo fine viene disconosciuto e violato con una legge che presenta elementi di imperfezione evidenti ed elementi di incostituzionalità altrettanto palese.

Per questo motivo, signor Presidente, consegniamo agli atti del Parlamento il nostro appello assolutamente retorico, disperato. Ma vogliamo che rimanga agli atti del Parlamento il nostro invito a fermarvi, prima di procedere alla distruzione delle nostre istituzioni, prima di gettare il Paese in altri dieci anni di instabilità politica ed istituzionale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice Bonfietti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Petrini.

Non è approvata.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.135 e 1.852 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.135 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.852».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho pochissimo tempo, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 1.352. Esso concerne la situazione di cittadini elettori che dipendono per la propria vita dalla costante applicazione ad apparecchiature elettromedicali, che non consentono l'allontanamento dalla propria abitazione. Questi cittadini non sono grado di esercitare il proprio diritto di voto. Con l'emendamento tendiamo a risolvere questo problema. Nella presunzione che il

Governo non intenda accettare modifiche, chiedo l'approvazione dell'ordine del giorno G1.102.

CREMA (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 1.596 ed il precedente 1.24. Gli emendamenti presentati dai socialisti dello SDI tendono a superare un'odiosa impossibilità e restrizione, che è stata compiuta con una lucidità pari alla perfidia e che nega ad una formazione politica che si presenta con un simbolo nuovo (ma costituita da partiti che hanno deputati, senatori e parlamentari europei) di poterlo fare in combinazione di lista con altri partiti che non hanno l'obbligo della raccolta delle firme.

Questa è una palese discriminazione, oserei dire indecente, che la destra ha compiuto, mettendo nelle condizioni tutti i raggruppamenti, anche i più minuscoli, che si richiamano all'alleanza di destra, di non dover raccogliere centinaia di migliaia di firme in Italia.

Questo, invece, viene palesemente impedito alla Rosa nel pugno, pur essendo costituita da due partiti che hanno undici deputati, sei senatori e quattro parlamentari europei: è una vergogna! È un'indecenza che con il nostro emendamento si tende a colmare.

Un'altra proposta modificativa è volta a superare un'incostituzionalità palese a cui ho già accennato nel precedente intervento. Mi riferisco al fatto di rendere omogenee la verifica e poi anche l'autentica delle sottoscrizioni delle firme alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

I sottoscrittori – non so se per errore o per altra scelta perfida – si vedono autenticare le firme per la Camera dei deputati con la legislazione oggi in vigore e quindi non solo dai notai e dai cancellieri, ma anche dai sindaci, dai segretari comunali e dai presidenti delle assemblee elettive degli enti locali; viceversa, per il Senato della Repubblica, le centinaia di migliaia di sottoscrittori si vedranno autenticare la firma soltanto dai notai e dai cancellieri e, dunque, con un esborso di somme notevolissime e con palesi disagi. L'emendamento a nostra firma tende a parificare l'autentica delle firme per tutti i partiti che dovranno farlo, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Mi richiamo solo a quanto affermato in sede di eccezione di costituzionalità, dove rimane intera la norma anticostituzionale che prevede la sottoscrizione delle firme nelle circoscrizioni Estero. Non la ripeto per ristrettezza dei tempi, ma rimando agli atti registrati a suo tempo nel mio intervento. (*Applausi del senatore Biscardini*).

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei rapidamente illustrare gli emendamenti a mia firma, i quali fanno riferimento all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Tale articolo recita testualmente: «Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena». Questa norma non viene ripresa nel provvedimento da voi presentato; invece con i miei emendamenti in-

tendo inserire la possibilità che vi siano liste presentate ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 38 del 2001 e che, quindi, possano accedere anche se non superano la soglia di sbarramento.

Si tratta dell'attuazione di una legge vigente che voi non avete ripreso e che io, invece, reintroduco non soltanto per motivi culturali e politici che consigliano di prendere in considerazione le esigenze della minoranza slovena (una delle minoranze riconosciute del nostro Paese), ma anche perché si tratta – appunto – di una norma vigente che deve essere attuata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Terminata la fase di illustrazione degli emendamenti, procediamo alla discussione sul complesso dell'articolo.

FORLANI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, intendo svolgere soltanto poche considerazioni rispetto all'articolo 1, le cui disposizioni reintroducono un sistema integralmente proporzionale per l'elezione delle due Assemblee parlamentari.

Questa riforma elettorale a fine legislatura ha provocato, come era prevedibile, roventi polemiche e ha alimentato le diffidenze dell'opposizione nei confronti di una maggioranza che è stata accusata di perseguire una propria specifica convenienza, modificando un sistema prevalentemente maggioritario a poco più di un decennio dalla sua adozione.

Per quel che riguarda il mio partito, questa, però, è stata sempre la nostra posizione. L'Unione Democristiana e di Centro, da tempi non sospetti, vale a dire fin dalla sua fondazione (alla fine del 2002), quando ancora non si erano registrati i deludenti risultati della Casa delle Libertà nelle elezioni regionali e la coalizione godeva ancora di ottima salute, propose il ritorno al sistema proporzionale; sostenendo oggi questa riforma non facciamo altro che confermare questo nostro orientamento, mantenendoci fedeli ad una scelta assunta in occasione del nostro congresso fondativo.

Pensavamo, infatti, già allora ad una proporzionale di governo, ad una proporzionale di coalizione che non provocasse un ritorno al passato, ai Governi che duravano in media otto mesi, all'instabilità e al potere di interdizione esercitato con disinvoltura all'interno delle maggioranze parlamentari e al trasformismo che produceva alleanze a geometrie variabili, senza che gli elettori potessero pronunciarsi sulle maggioranze stesse.

Siamo favorevoli ad un sistema proporzionale di coalizione con sbarramento e premio di maggioranza, per valorizzare il vincolo di alleanza e realizzare, così, condizioni di sicura governabilità. Questo modello, che il nostro partito ha sempre richiesto e perseguito, è quello contenuto nel disegno di legge già approvato alla Camera e ora pervenuto al nostro esame.

Un sistema che appare in sintonia, peraltro, con la riforma costituzionale già approvata in doppia lettura dai due rami del Parlamento e che appare fondata, nella parte che investe la forma di Governo, proprio sull'esigenza di garantire, nella fase di formazione dell'Esecutivo, il rispetto dell'indicazione di coalizione espressa dagli elettori.

Quindi, ancora la proporzionale (è vero), ma coerente con quello che sarà il nuovo impianto costituzionale, che intende valorizzare il potere di scelta da parte del corpo elettorale rispetto alle eventuali alchimie e le convenienze contingenti dei singoli partiti o addirittura dei singoli parlamentari. Partiti che, a loro volta, tornano ad essere protagonisti e a costituire la linfa vitale della democrazia e gli strumenti naturali di partecipazione, come previsto dalla Costituzione. Ritornano non per prevaricare, disattendere o ignorare la volontà popolare, ma per consentire alle diverse identità culturali presenti nel Paese di esprimersi ed aggregarsi liberamente, secondo le affinità e le comuni finalità, e per conseguire una rappresentanza parlamentare che rispecchi il consenso effettivo ottenuto nel Paese: ciò non era realizzato nel maggioritario, salva la piccola quota proporzionale prevista per la Camera.

Le coalizioni, tuttavia, avranno ancora un ruolo centrale e dovranno ricercare il massimo di omogeneità al loro interno e, nel contempo, le singole identità, patrimonio della civiltà e della cultura di un Paese, non andranno disperse e potranno concorrere dignitosamente alla formazione della volontà parlamentare e al dibattito politico nazionale.

Ciò potrà rappresentare una condizione di crescita della democrazia italiana nel suo complesso, evidenziando e valorizzando le diverse contingenze storiche, le tendenze presenti nel Paese, alimentando la capacità dei partiti, da tempo perduta, di raccogliere e canalizzare la partecipazione, di favorire il dibattito e il confronto tra i cittadini e le forze sociali, di selezionare la classe dirigente secondo criteri di rappresentatività democratica.

Ciò che ora appare importante è non disperdere però gli effetti positivi che, nel corso degli ultimi anni, sono scaturiti dal maggioritario, dalla sperimentazione del maggioritario, ma anche da un'evoluzione complessiva della coscienza politica nazionale che si è registrata in questi anni.

Il bipolarismo, l'alternanza, il Governo di legislatura, l'indicazione agli elettori delle coalizioni prima del voto, l'indicazione delle coalizioni da parte degli elettori nel corso dell'intera legislatura e il mantenimento dell'alleanza di Governo nel corso dell'intera legislatura: queste conquiste dell'ultimo decennio non devono, a mio giudizio, essere vanificate e devono essere preservate anche quando sarà in vigore la nuova riforma elettorale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in verità, sono stupita perché ho appena ascoltato il parere contrario del rappresentante del Governo su un emendamento che raccoglie la sostanza del disegno di legge a prima firma Berlusconi, poi Prestigiacomo e altri Ministri. L'emendamento recepisce esattamente il contenuto del disegno di legge annunciato: in fondo il senatore Cavallaro ha prestato la sua penna alla Ministra, che neppure c'è.

Desidero affermare che quella su cui stiamo lavorando è la legge che conta ed è la legge su cui, in via prioritaria, il tema della democrazia paritaria fra uomini e donne andava posto. Ma mi domando se è vero o no che la maggioranza e il Governo vogliono le donne in lista, con le regole che discendono dall'articolo 51 della Costituzione.

Al nostro esame, con questo emendamento, c'è immediatamente la sfida rivolta alla maggioranza e al Governo oppure sta succedendo che si sfiducia la Ministra? Perché questo emendamento, che – ripeto – è la proposta del Governo, è il primo banco di prova di un confronto che noi vogliamo in quest'Aula, perché c'interessa la democrazia italiana e la presenza della donna nella democrazia italiana.

Noi vogliamo poterci confrontare e siamo partiti, appunto, da questo emendamento, pur sapendo che tale proposta è inadeguata alla sfida di oggi, perché si rivolge al futuro e prevede vincoli debolissimi, perciò, cari colleghi, è semplicemente inutile; riduce i rimborsi elettorali per le liste che non osservano le regole, come se le donne potessero essere a basso prezzo: il loro valore non è misurabile in euro, è insufficiente la riduzione dei rimborsi. Non siamo alle quote, quasi ai saldi di fine stagione politica, ingloriosa anche per le donne.

Questo è il terreno del confronto, e se a questo confronto non si è presenti, se la Ministra non è qui, nel cuore della rappresentanza del nostro Paese, è bene che si dimetta. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI-US*).

Oggi qui sono in gioco questioni fondamentali, è in gioco molto. La democrazia colpita nella sua presenza paritaria di uomini e donne è come il simbolo, la punta dell'*iceberg* di una riduzione degli spazi democratici su cui questa legge in verità intende operare.

Penso alla cooptazione delle liste bloccate, e lì davvero il circuito diventa ancora più stretto perché le donne non sopportano mai la cooptazione; la storia delle donne è storia di protagonismo, di liberazione, non di cooptazione. Noi siamo oggi in queste condizioni a chiedervi un confronto aperto.

In verità – e mi avvio a concludere – si votano, con la velocità della luce, emendamenti volti a rendere la democrazia italiana una democrazia

paritaria, come stabilisce l'Europa, e noi chiediamo, anche in base alla storia europea, almeno il 33 per cento della presenza femminile. Chiediamo una democrazia paritaria, donne e uomini nelle istituzioni, donne e uomini nelle liste, una democrazia paritaria che nel nostro Paese è molto giovane perché nata appena sessanta anni fa, con il diritto di voto conquistato con le lotte che le donne hanno condotto per decenni, per secoli.

Sappiate che oggi il passaggio di una simile normativa, ancorché velocissimo, ha la portata storica di allora; si decide qui la presenza o meno delle donne, delle condizioni necessarie perché la loro intelligenza, le loro energie, la loro esperienza, le loro competenze, visibili agli occhi di tutti, possano essere davvero valorizzate. Qui si vede se vi sta a cuore la democrazia, se con le donne vogliamo un'Italia e una politica migliori e una democrazia matura.

Colleghi senatori, nulla di meno rispetto a questo è in gioco oggi in quest'Aula. Sull'emendamento 1.300 la sfida è soprattutto per voi. Mi verrebbe da dire in maniera molto banale: se non ora, quando? Non ci sarà più tempo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Pop-Udeur e Aut. Congratulazioni*). (*Commenti del senatore Girfatti*).

PAGANO (DS-U). Girfatti, stai buono!

MANIERI (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.300 lascia veramente il re nudo, ed è grave che oggi in quest'Aula non sia presente la signora Ministro. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

È inutile che fate gli spiritosi, da quando è iniziata questa discussione sapete fare solo questo! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*). Altro che il populismo e le chiacchiere dei disegni collaterali!

Signor Presidente, credo che la rappresentanza delle donne nel Parlamento sia una questione democratica che solo una politica miope può sottovalutare o può non vedere. (*Commenti dal Gruppo AN*). Mi chiedo e lo chiedo soprattutto alla maggioranza: perché questo voto, questa posizione contraria sull'emendamento in esame? Si tratta di una proposta – lo ricordava la collega Soliani – che riprende pari pari la posizione del Governo.

Allora, delle due l'una: o quello che dite è un grande *bluff*, un grande imbroglio, come tutte le furbizie di cui è pieno questo disegno di legge elettorale, oppure credo ... (*Brusìo in Aula. Il senatore Ayala parla animatamente*).

PRESIDENTE. Senatore Ayala, è vero che non stiamo parlando di giustizia, ma stiamo comunque trattando un argomento importante.

MANIERI (*Misto-SDI-US*). Il testo che vi accingete a votare, colleghi, toglie fondamento e serietà a qualsiasi argomento, compreso quello che vedrebbe nelle quote rosa una richiesta di tutela. Così non è. È giusto che le donne competano sul terreno politico alla pari degli uomini, ma è altrettanto giusto che donne e uomini abbiano pari opportunità nella competizione politica. Così invece non è e lo sarà ancora meno con la lista bloccata, dove non sono gli elettori a decidere gli eletti.

Non si chiede e non si vuole protezione. Chiediamo semplicemente di attuare lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana. Chiediamo di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso delle donne alla rappresentanza politica più alta.

La presenza delle donne è rimasta invariata in 60 anni di storia repubblicana che pure ha visto la profonda trasformazione dell'Italia nel costume; un Paese, il nostro, industriale avanzato in cui le donne hanno raggiunto traguardi significativi nelle professioni, nella cultura, nella ricerca, nell'economia.

Il Parlamento, invece, signor Presidente, per dirla con le parole di un liberale a lei caro, il vecchio John Stuart Mill, resta l'unica roccaforte feudale della modernità, una roccaforte feudale che la nuova legge elettorale rischia di perpetuare e rinsaldare.

Occorre liberalizzare la rappresentanza politica; dite in ogni occasione che dobbiamo sconfiggere le *lobby* d'Italia, i monopoli e gli oligopoli che a livello economico frenano la crescita del Paese. Ebbene, io penso che allo stesso modo occorra sconfiggere, nella politica italiana, il monopolio dell'uomo, che è uno dei fattori del declino della politica, del suo invecchiamento della sua arretratezza, della sua autoreferenzialità.

La scarsa rappresentanza delle donne non è il prodotto della natura o di una circostanza storica, ma semplicemente dell'antica legge del potere che tende a conservare sé stesso.

È sciocco il ritornello che sentiamo ripetere, che le donne non votano le donne: anche questo è oggetto del vostro spirito; e perché le donne dovrebbero votare le donne? La politica è scelta tra diverse visioni della società ed ognuna di noi, come ognuno di voi, colleghi, si riconosce in storie, culture, formazioni politiche diverse.

Le nostre non sono proposte corporative: denunciando invece una violazione di diritti, una democrazia dimezzata che si riflette negativamente sul linguaggio della politica, sui riti, sulle leggi di questo Parlamento.

Chiudo, colleghi, con un'osservazione: è impressionante assistere a trasmissioni di onorevoli colleghi e membri del Governo tutti molto devoti che discettano con sicumera di pillole, di aborti, di fecondazione, di matrimonio, che rovistano nei rottami della vecchia metafisica e trovano vecchi arnesi e ci attaccano il nome di vita, di natura e di uomo. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U*).

Siamo inondate da una politica ammuffita, il cui linguaggio gronda valori ed ipocrisia; una politica che è lontana anni luce dall'esperienza vera e dalla vita giornaliera di milioni di donne e di uomini italiani in carne ed ossa, alle prese con le tante ingiustizie piccole e grandi di questo

Paese; una politica che riempie di certezze teologiche e giuridiche le aspettative di questo Paese, che con la Casa delle libertà si illudeva di poter agire nella modernità.

Non è così ed ogni giorno ne prendiamo atto. Non basta, lo dico anche con molta solidarietà alla signora Ministra, qualche dichiarazione pubblica a sostegno della legge n. 194 o qualche lacrima; chiediamo in quest'Aula, onorevoli colleghi, un'operazione di verità e di responsabilità. Passi il danno, ma la beffa non vogliamo proprio accettarla! (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Aut e Misto-Pop-Udeur. Congratulazioni.*)

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, io vorrei ragionare insieme a voi; avrei voluto ragionare anche con la ministra Prestigiacomò, che in questi giorni ha lanciato appelli ripetuti alle donne dell'Unione per fare un percorso insieme, per lavorare insieme, partendo da un punto che con lei condividiamo, anche se non ne condividiamo lo sviluppo.

La Ministra ci potrà dire che ha scelto un'altra strada, la strada di una legge ordinaria sulla rappresentanza delle donne in Parlamento. Ritengo che abbiamo di fronte un'occasione, storica per la democrazia italiana, nella quale dobbiamo, sì colleghi, tutti e tutte, dimostrare che il *gap* democratico che questo Paese continua ad avere nelle istituzioni è qualcosa che sta a cuore alla classe dirigente politica di questo Paese, maschi e femmine senza differenza di genere.

Mi sarei quindi aspettata in questo momento uno sforzo di attenzione maggiore da parte vostra, colleghi, che in 1ª Commissione permanente e poi in Aula (se non è una ipocrisia è un infingimento la legge presentata dalla signora ministro Prestigiacomò) dovrete votare quello che esattamente dispone l'emendamento 1.300, presentato dal collega Cavallaro, perché si tratta esattamente della medesima proposta.

Rispetto a questo, mi dispiace che il Governo, nelle persone del ministro Calderoli, in un primo momento primo firmatario della proposta, e del ministro Fini, che si sono tanto prestati e hanno dato battaglia in queste ore su questi punti, non sia in Aula, ma soprattutto che non sia presente la signora ministro Prestigiacomò, magari perché la signora ministro avrebbe dovuto dire no ad un emendamento che ripropone il testo del suo disegno di legge.

Colleghe, in questo momento, votando no all'emendamento, voterete contro il disegno di legge della signora ministro Prestigiacomò: pensateci perché siamo al ridicolo! Nessuno di voi potrà votare in un secondo momento il disegno di legge Prestigiacomò.

Capisco che qualcuno potrà sostenere che c'è una strumentalizzazione da parte nostra per far saltare la legge: cari colleghi, saremmo pronti

a votare anche la norma che prevede il 25 per cento, anche quello che la signora ministro ha proposto, se i nostri voti... (*Commenti dai Gruppi FI e UDC*)... fossero importanti per far passare l'emendamento, ma così... (*Commenti del senatore Asciutti*). Qui siamo in Senato, non siamo alla Camera, collega Asciutti. Stia zitto, siamo ancora in un sistema bicamerale e qui siamo al Senato! (*Commenti del senatore Asciutti*).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, per favore, non interrompa. Colleghi, per favore, non interrompete.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, la prego di informare il senatore Asciutti che ancora siamo all'interno di un sistema bicamerale, non abbiamo ancora distrutto il Senato e la sua autonomia di comportamento, di voto e di giudizio, almeno fino a questo momento; non so voi ma per noi è così.

Signor Presidente, care colleghe, cari colleghi, non stiamo chiedendo un favore, tra lazzi, fischi e risate da parte di colleghi, anche intelligenti, che, chissà perché, quando si parla di donne e del corpo di donna trovano solo la scorciatoia di battute, anche volgari; probabilmente avete qualche problema a confrontarvi con le donne su questioni così importanti per la democrazia italiana!

Sono finiti i tempi in cui le donne erano soggetti da tutelare. Nel Paese le donne sono avanti, studiano di più, si laureano meglio, hanno competenze e talenti, ma nei partiti, nella politica, nelle istituzioni questo non è presente. Badate, fate un torto a voi stessi per il clima con il quale partecipate al dibattito.

Le donne saranno quelle che daranno il voto per il centro-destra o per il centro-sinistra, sono l'elettorato più in movimento: cosa direte alle donne che vorranno votarvi, quando non presenterete donne nelle liste e avrete detto no a qualsiasi tipo di mediazione che abbiamo presentato in Aula?

Ripeto, questa non è la nostra proposta, è la vostra proposta: se siete persone serie e responsabili dovrete votarla. Noi ve l'abbiamo portata come elemento di mediazione *bipartisan* sul quale siamo disposti a discutere, a contrattare e a votare. Noi abbiamo fatto la nostra parte: abbiamo presentato le nostre proposte di modifica, come il 33 per cento di quota europea su cui ci batteremo all'interno dei nostri partiti, pena l'inammissibilità delle liste nelle direzioni dei nostri partiti, mentre voi porterete il peso di aver continuato a determinare un *gap* nella democrazia.

Tutti sapete che il disegno di legge Prestigiacomo non farà un passo, sarà un contentino, un manifesto elettorale: non otterrete niente, perché non avete detto sì alla democrazia di questo Paese! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-Pop-Udeur*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gradirei un po' di attenzione, anche perché l'occasione di questo emendamento e la discussione sul problema della rappresentanza, della democrazia paritaria, non è questione che può continuare ad essere trattata – com'è accaduto in alcune occasioni sia in Commissione che in quest'Aula – solo all'insegna o delle accuse di strumentalità o delle battute. Mi rivolgo anche ad alcune colleghe della maggioranza, perché è una questione che attiene alla democrazia e anche al futuro della democrazia nel nostro Paese.

Colgo anche l'occasione per rispondere ad alcune osservazioni che lo stesso presidente Pastore ieri svolgeva a proposito dell'applicazione e della violazione o meno dell'articolo 51 della Costituzione. Noi abbiamo novellato l'articolo 51 in modo tale che fornisse indicazioni ancora più chiare circa il promuovere con appositi provvedimenti – come recita appunto l'articolo 51 della Costituzione – le pari opportunità tra donne e uomini, affinché possano essere effettivamente una possibilità concreta.

Ciò che noi sosteniamo è che ancora di più – e vi prego di prestare attenzione – oggi è fondamentale richiamarsi a quest'articolo 51 sul quale noi ci astenemmo, ma che gran parte del Parlamento votò, perché in questa occasione stiamo discutendo di un legge elettorale, presidente Pastore – questa è la questione – che presuppone le liste bloccate.

In questo caso, vi è un ulteriore impedimento, perché non vale neanche l'argomentazione solita che è stata portata sempre in questi anni cioè che, se le elettrici vogliono rappresentanti donne le votano. Con questa legge elettorale, che darà vita a liste bloccate in cui decideranno (anche per voi, per tutti, uomini e donne) solo i segretari di partito e l'elettore non avrà alcuna possibilità di scegliere perché i parlamentari, ovviamente, verranno eletti secondo l'ordine di lista, ancora di più è fondamentale fare un ragionamento, senza sorrisi, senza lazzi, ma serio, perché riguarda la possibilità e la garanzia d'accesso.

Non usiamolo più il termine «quote». Qui stiamo parlando solo ed unicamente di una questione di garanzia effettiva di accesso, altrimenti mi dovete spiegare come, in questo modo, si possa garantire un minimo di rispetto dell'articolo 51 della Costituzione. Quindi, vi è una violazione di quell'articolo, perché il meccanismo di rappresentanza contenuto in questa legge elettorale si manifesta come violazione dell'articolo 51. Voi, la ministra Prestigiacomo, il Governo, avete fatto questo ragionamento: avete annunciato e discusso molto sull'ordine di firma dei Ministri sul provvedimento della ministra Prestigiacomo. E l'emendamento a firma del senatore Cavallaro riproduce quel testo.

Io avrei molto da discutere sul problema del non prevedere l'inammissibilità, ma la questione della sanzione economica nella prima fase, ma discutiamo seriamente, non può valere il fatto che questo è un emendamento strutturale. È la legge elettorale il luogo in cui, se si vogliono introdurre delle norme di garanzia, queste devono essere introdotte qui

ed ora, all'interno della legge elettorale, perché non possiamo essere ipocriti.

Sapete perfettamente perché si sta discutendo. L'onorevole Fini ha espresso un'indicazione di voto per i suoi Gruppi in relazione a quel disegno di legge.

Non ho avuto modo per esempio di sapere se all'interno di Forza Italia, almeno alla Camera – non so al Senato se non nella votazione che avrà luogo tra pochissimo – sarà confermata la libertà di coscienza. Come vedete su tale questione non si può continuare ad essere ipocriti. Bisogna discuterla in questa sede perché è evidente a tutti che è vero quel che noi pensiamo purtroppo – spero che mi contraddiciate – che l'ipotesi della proposta di legge del Governo è solo un diversivo per portarla in là e non arrivare mai al dunque.

Vi è un punto infatti, Presidente: voi non volete affrontare un problema che le donne pongono tramite la questione della rappresentanza, quello del rinnovo della classe dirigente. I cittadini italiani hanno interpretato così il voto alla Camera, come quello di un gruppo asserragliato che non vuole assolutamente confrontarsi con la possibilità del rinnovo. Capite bene, quindi, che stiamo discutendo di questioni che attengono alla democrazia, alla democrazia paritaria tra uomini e donne. Non possono esserci rinvii.

Questa è l'occasione – lo diciamo in questa sede – per poter davvero affrontare la questione. Nella legge elettorale i tempi ci sono e lo sapete perfettamente, sono maggiori se votate questo emendamento piuttosto che rinviare ad una data sconosciuta l'approvazione di una legge che la maggior parte di voi – perché l'avete anche dichiarato – non vuole e non voterà. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e DS-U*).

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, credo che quanto sta accadendo questo pomeriggio in Aula abbia del surreale! (*Commenti ironici dai banchi della maggioranza*). Ecco! Suggesto agli stenografi di annotare accuratamente questi commenti...

PRESIDENTE. Colleghi, voi non interrompete e lei non suggerisca agli stenografi!

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). ... perché riguardano proprio il clima surreale al quale accennavo.

Stiamo discorrendo di una grandissima questione di democrazia, di una questione rispetto alla quale l'Italia deve risalire posizioni di svantaggio nei confronti di un numero elevato di Paesi del Terzo mondo, i cui Parlamenti hanno rappresentanze femminili più ampie della nostra.

Stiamo discutendo della realizzazione di valori contenuti nella Parte I della Costituzione (l'uguaglianza, la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione dell'uguaglianza stessa) e di valori contenuti nella Parte II e precisati con riforme fatte nel corso di questa legislatura con un ampio schieramento trasversale; riforme delle quali la stessa maggioranza ha vantato il carattere *bipartisan*, come si dice.

Stiamo facendo questa discussione, oltre che tra frizzi, lazzi, scherni e risate, nell'indifferenza più totale di chi sa che tanto il muro non cadrà. (*Commenti ironici dai banchi della maggioranza*). Questa barriera non sarà abbattuta perché, come al solito, voteranno secondo gli ordini impartiti dai loro padroni, guarda caso, tutti maschi. (*Commenti ironici dai banchi della maggioranza*).

Il Governo ha già espresso parere contrario su questa come su tutti gli emendamenti e forse non si è accorto che questo ha l'identico contenuto di una proposta di legge che, mi dispiace per qualcuno che ha inteso chiamarla legge Prestigiacomo, in realtà la firma della Ministra delle pari opportunità la porta solamente in calce.

La proposta di legge è firmata Berlusconi, Fini (presidente e vice presidente del Consiglio dei ministri) e Tremonti, uno dei ministri più rilevanti della compagine governativa; solo la quarta ed ultima è la firma del Ministro per le pari opportunità che evidentemente ha ritenuto di applicare fin d'ora la sua umiliante alternanza tre a uno, accettando di farsi precedere da tre Ministri uomini.

Qual è il dato surreale? Si esprime da parte del Governo parere contrario ad una sua proposta: questo è il sintomo più evidente del fatto che non dobbiamo fidarci di questa assurda promessa, a sfondo politicistico, di affrontare il problema del riequilibrio della rappresentanza fuori e dopo la questione della riforma elettorale.

Si accetta oggi di dare vita ad una riforma elettorale incostituzionale. Abbiamo trascorso un'intera mattinata ad illustrare i profili di incostituzionalità di questa omissione, abbiamo spiegato che con questa legge elettorale le donne non sono nemmeno messe in condizione di competere, ma sono letteralmente escluse dalla consultazione elettorale.

Ci si confronta con una situazione di fatto nella quale le candidature utili all'elezione saranno attribuite dai segretari di partito ai soliti noti, guarda caso uomini. Si configura quindi un prossimo Parlamento che riprodurrà queste stesse umilianti proporzioni, se qualche segretario di partito non avrà lo spirito illuminato di modificare le prassi consuete; ma noi - devo dirlo con franchezza - ci crediamo molto poco.

Non abbiamo dubbi sul fatto che, in seguito, la legge Berlusconi-Fini-Tremonti-Prestigiacomo, *ex* Calderoli (un altro dei Ministri che si era esposto, che aveva deciso di apporre la sua firma, ha rinunciato a questa sottoscrizione), non passerà, ne siamo sicuri. Non ne condividiamo, intanto, nemmeno il contenuto.

Oggi teniamo ad esprimerci sull'emendamento 1.300, che la riproduce, solo per stanare e sfidare Governo e maggioranza; la sfida sta riuscendo, perché abbiamo già capito che l'emendamento non sarà votato.

Non ne condividiamo il contenuto perché monetizza il valore democratico dell'equilibrio della rappresentanza, mentre per noi una frontiera invalicabile è rappresentata dall'inammissibilità delle liste che non rispettino le proporzioni dovute, che non rispettino almeno il rapporto numerico del 33 per cento imposto dall'Europa.

Non ne condividiamo il contenuto e tuttavia ci aspettavamo che il Governo avesse almeno il buon gusto e la sensatezza di sostenere una propria proposta. Vediamo che non lo sta facendo, vediamo che la sua ipocrisia è definitivamente smascherata; non riusciamo a comprendere perché dovremmo credere che, dopo l'approvazione di questa riforma elettorale, si procederà in fretta e furia ad approvare un testo per il quale non sono stati sufficienti quattro anni e mezzo di legislatura.

Allora, pazienza: l'Italia continuerà a restare più indietro del Burkina Faso. Ma noi non ci stancheremo di continuare questa battaglia, non ci stancheremo di utilizzare anche questo sacrosanto argomento per spiegare alle italiane e agli italiani che questo Governo... (*Commenti dai Gruppi Forza Italia, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Colleghi non fate brusìo, non interrompete. È il suo stile, non dovete interferire.

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*) ...e questa maggioranza devono andare a casa e che nella prossima legislatura le donne troveranno sostegno nella legislazione della quale l'Unione si farà finalmente promotrice. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Com, Misto-SDI-US e del senatore Donadi*).

PASTORE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, non vorrei turbare questo confronto. Mi sembra di essere l'unica persona di genere maschile ad intervenire sul tema. (*Commenti della senatrice Pagano*). Vi posso assicurare che non userò toni apocalittici o da crociata, ma sottolineerò soltanto alcuni aspetti della questione.

Si tratta indubbiamente di un dibattito serio, tanto che la Commissione da me presieduta lo sta svolgendo da quando è stata approvata la modifica all'articolo 51 della Costituzione (ricordo che tale modifica risale al 30 maggio 2003, e quindi ad un anno e mezzo fa e non a cinque anni fa, come è stato evidenziato), spogliando però la tematica dalle palesi strumentalizzazioni che fa l'opposizione, naturalmente mandando avanti le senatrici in perfetta buona fede...

PAGANO (*DS-U*). Qui non si manda avanti nessuno! (*Commenti della senatrice Piloni*).

PRESIDENTE. Senatrice Piloni, tra breve potrà intervenire anche lei.

PASTORE (FI). Tali strumentalizzazioni, che l'opposizione fa mandando avanti le senatrici in perfetta buona fede e convinte di quanto sostengono...

PAGANO (DS-U). Non dica sciocchezze!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, il senatore Pastore sta usando toni gentili e pacati.

PASTORE (FI). Come dicevo, tali strumentalizzazioni passano attraverso episodi e vicende dell'*iter* parlamentare di questo provvedimento che spero sommestamente di poter ricordare.

In primo luogo, per quanto riguarda il voto alla Camera dei deputati, sono stati presentati numerosi emendamenti su tale tema ed uno anche dalla parte della maggioranza, con il parere favorevole del Governo.

PAGANO (DS-U). Qui siamo al Senato!

PASTORE (FI). Utilizzando il Regolamento della Camera, l'opposizione ha chiesto il voto segreto, probabilmente non per avvalersi di quella libertà di coscienza che il voto segreto – secondo il suo atteggiamento usuale – dovrebbe in qualche modo consacrare ed attestare, ma sperando che il suo voto contrario espresso nel segreto dell'urna, e comunque riconosciuto ufficialmente, unito a qualche coscienza libera del centro-destra, avrebbe potuto determinare la bocciatura dell'emendamento.

Così è stato, ma è stato così anche per un altro emendamento dell'opposizione sul quale vi è stato il voto segreto e che ha raccolto i voti contrari non solo della maggioranza, ma anche di una fetta consistente della stessa opposizione. Se non fosse stato chiesto il voto segreto, questo emendamento sarebbe al nostro esame e comparirebbe all'interno del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PAGANO (DS-U). Non è vero: lo chieda alle donne del centro-destra della Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, capisco l'importanza della questione, ma quest'oggi lei è particolarmente turbolenta.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, è soltanto l'inizio!

PASTORE (FI). In realtà, da parte dell'opposizione si cerca di premere su questo tasto (invitando ad una sorta di «vogliamo bene» se verrà approvata la norma sulle quote rosa) sicuramente per ritardare l'*iter* del provvedimento. In tal modo, infatti, il disegno di legge dovrebbe ritransitare alla Camera dei deputati e non è escluso che l'altro ramo del Parla-

mento, avvalendosi di quella libertà di coscienza che il voto segreto consente (come avete sempre sostenuto voi), possa bocciare nuovamente il testo e rinviarlo al Senato.

PAGANO (DS-U). Lo stesso ragionamento vale per la cosiddetta legge Prestigiacomo.

PASTORE (FI). Quindi, la seconda strumentalizzazione è quella di impedire che la legge elettorale entri in vigore.

La terza strumentalizzazione, e qui sinceramente mi dispiace...

GARRAFFA (DS-U). È una truffa! (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego.

PASTORE (FI). Come dicevo, la terza strumentalizzazione è quella costituzionale, perché io ho ascoltato in Commissione e in quest'Aula delle tesi (naturalmente non sono un costituzionalista, né un cattedratico) che, da umile e modesto laureato in giurisprudenza (che pure ha avuto come maestro il grande Crisafulli), mi hanno fatto sobbalzare.

PAGANO (DS-U). Guarda che da questa parte ci sono valenti professori universitari.

PASTORE (FI). La pretesa di ritenere questa legge incostituzionale perché non contiene una norma che attui, non si sa come, il programma, la norma di principio contenuta nell'articolo 51 della Costituzione indubbiamente è una soluzione che sfida chiunque a sostenere nelle aule delle università, *ex cathedra*, o comunque in convegni a livello scientifico. Ma è chiaro che anche in questo Parlamento c'è libertà di parola, e allora voglio solo far presente ai colleghi – e mi avvio a concludere – il fatto che l'articolo 51 ha avuto un *iter* abbastanza particolare. (*Commenti del senatore Passigli*).

Vi inviterei a leggere i lavori preparatori. Il testo dell'articolo 51 parla di promozione di pari opportunità, mentre due leggi costituzionali entrate in vigore due anni prima (non un secolo prima), quella sugli Statuti regionali e quella sulla modifica del Titolo V (articolo 117, comma 7, dell'attuale Costituzione), parlano di parità di accesso; la formula utilizzata nell'articolo 51 (formula debole) è stata voluta espressamente da noi legislatori nel 2003, preoccupati della ricaduta che la formula parità di accesso avrebbe potuto determinare nel nostro ordinamento nazionale.

Ma vi è di più. L'articolo 51 si applica non solo alle cariche elettive, egregi colleghi, ma a tutti gli uffici pubblici. Se fosse vero che questa norma dovesse avere una ricaduta sulla Costituzione in termini di precettività, tutto l'ordinamento italiano, a partire dalle norme sugli uffici pubblici, le leggi elettorali e così via, salterebbe di un colpo, prescindendo da quello che noi si faccia o no. Infatti, le norme programmatiche, se sono

precettive secondo la classificazione da parte della Corte, colpiscono anche l'ordinamento previgente. Questo è contenuto nella prima sentenza della Corte costituzionale, che ha fatto scuola e che è stampata nei ricordi di tutti noi che abbiamo aperto qualche libro di diritto costituzionale. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e del senatore Stiffoni*).

PAGANO (*DS-U*). Senatore Pastore, lei ha letto trent'anni fa quel libro di diritto costituzionale per fare un esame all'università: quindi stia zitto, gigante della Costituzione!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego.

D'IPPOLITO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'IPPOLITO (*FI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, intervengo per annunciare su questo emendamento e sugli altri concernenti le cosiddette quote rosa il voto di astensione mio personale e delle colleghe Bianconi e Boldi.

Si tratta di un'astensione che certo non riguarda il merito delle proposte emendative, convinte come siamo della necessità di dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, diretto a promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive. Affermare le ragioni di una battaglia condivisibile oggi rischia però di compromettere un risultato politico di primaria importanza, qual è la rapida approvazione della legge elettorale al nostro esame, che certamente verrebbe ritardata, anzi compromessa, dalla introduzione di qualsivoglia modifica.

D'altra parte, è già all'esame di questo ramo del Parlamento un disegno di legge governativo presentato dal ministro Prestigiacomo, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari.

Il nostro Ministro, interpretando un'esigenza diffusa tra tutte le donne, sta portando avanti egregiamente questa battaglia proprio al fine di colmare il forte divario che attualmente esiste tra la realtà civile e la realtà politica.

Riteniamo, tuttavia, prioritario blindare questo provvedimento. Siamo convinte delle necessità di favorire azioni positive per riequilibrare la rappresentanza femminile: siamo al settantaquattresimo posto nel mondo per presenza di donne nelle istituzioni, mentre in Afghanistan, una giovane e nuova democrazia, le donne elette sono già il 28 per cento.

Questo dimostra che l'Italia deve ancora camminare tanto. Siamo certe però che la sensibilità di questo ramo del Parlamento saprà assicurare una risposta di equilibrio, in sintonia con le aspettative, non tanto e non solo delle elette di questa legislatura, ma delle donne che nel Paese ci guardano, ci giudicano e ci votano.

Siamo sicure altresì, e comunque lo auspichiamo da questo luogo solenne, che tutti i *leader* dei partiti in ogni caso sapranno fare tesoro di questa forte istanza di democrazia e di giustizia sociale che le donne esprimono, richiedendo con forza di essere più numerose nei luoghi della rappresentanza e delle decisioni.

Riteniamo però strumentale la presentazione di questi emendamenti sulle quote rosa, a partire da quello a firma del senatore Cavallaro, che riproduce il contenuto del disegno di legge governativo.

Non intendiamo perciò cedere alla tentazione di un'adesione che definirei scontata; si tratterebbe infatti di cadere nella trappola di una sinistra che non vuole questa legge di riforma elettorale e la sua approvazione.

Con serenità, dunque, ci asteniamo, convinte che l'orgoglio e la dignità della donne si affermino anzitutto con l'esercizio della loro capacità di discernimento. Con questo spirito, e senza polemica, vogliamo ricordare che in questi cinque anni il nostro Governo ha posto in essere per le donne più azioni positive di quante in sette anni ne abbia realizzate la sinistra. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Non ci piace, e concludo, la politica urlata, né la logica dello scontro di genere, in Parlamento come fuori del Parlamento, anche se siamo e ci sentiamo in prima linea nel difendere le ragioni della democrazia e dei diritti che necessariamente chiamano in campo le donne e non solo le donne. *(Applausi dai Gruppi FI, LP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, nell'annunciare che l'Unione, per evitare di non poter poi discutere in Commissione una legge che richiami l'emendamento 1.300, proposto dal senatore Cavallaro (che, ribadisco, non rappresenta la nostra linea politica), non parteciperà al voto, lasciando alla maggioranza la responsabilità di respingere tale emendamento, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L'emendamento 1.301 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.302, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.183, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.184.

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.184, uno degli emendamenti alternativi di sistema che abbiamo presentato al testo del disegno di legge elaborato dalla maggioranza.

L'emendamento 1.184 in particolare è disegnato sul modello tedesco, con il 50 per cento dei seggi assegnato sulla base di un sistema maggioritario di collegio e l'altro 50 per cento sulla base di un sistema proporzionale, con soglia di sbarramento ad esito complessivamente proporzionale.

Abbiamo poi presentato altri emendamenti, modellati sui sistemi francese, spagnolo, o su quello del vecchio Senato così come era eletto prima del 1993, o dell'attuale consiglio provinciale, cioè con collegi uninominali su base proporzionale.

Con la presentazione di questi emendamenti alternativi intendiamo sottolineare l'ennesima occasione mancata: ancora una volta per l'incapacità di questa maggioranza di guardare ad interessi che non siano personali o di gruppo, ma che siano quelli del Paese.

Di sicuro era possibile affrontare in modo diverso la questione, considerando pacatamente gli effetti non sempre utili e positivi di 12 anni di sistema maggioritario a turno unico di collegio. Di certo era possibile discutere serenamente su un passaggio all'impianto proporzionale: ma non a quello che ci è stato presentato, signor Presidente. Non ad un sistema pen-

sato senza considerare assolutamente la struttura politico-istituzionale nel suo complesso e la sua evoluzione. Non ad un sistema elaborato unicamente per recare danno al centrosinistra e ridurre gli effetti di una sconfitta annunciata del centrodestra. Non ad un sistema che promette di perpetuare i difetti dell'impianto attuale e non consente di correggerli. Non ad un sistema che ancora aggrava la personalizzazione e la gestione personalistica della politica, prevedendo addirittura un capo di lista o di coalizione. Non ad un sistema che peggiora la torsione e la riduzione oligarchica dei processi democratici, con la previsione di liste bloccate per quasi mille parlamentari. Non, ancora, ad un sistema incostituzionale nella previsione di un premio di maggioranza per il Senato che tutto fa meno che favorire la governabilità la quale diventa, invece, un terno al lotto. Non, infine, ad un sistema incostituzionale nella totale inattuazione dell'articolo 51 e della rappresentanza femminile, che non potete nascondere con la foglia di fico di una proposta separata che sappiamo sin da ora essere destinata ad un binario morto.

Potevate di sicuro fare diversamente, colleghi del centrodestra. Infatti, nell'ambito di una scelta per il sistema proporzionale, altre strade avreste potuto seguire, come quelle che vi ho elencato, e come abbiamo esemplificato nei nostri emendamenti. Invece no. Voi avete inteso solo guardare al vostro interesse di ridurre il danno, di erodere il vantaggio del centro-sinistra, di creare condizioni di ingovernabilità per il futuro Governo, che sarà di centro-sinistra.

Ancora una volta dimostrate di non essere un dignitoso ceto politico e di governo. Dimostrate di vedere le istituzioni come oggetto di incursioni e di scorrerie piratesche. Di tutto questo vi chiederà conto il popolo italiano.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.184, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.14.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori, fino alle parole «del presente comma».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.14 e l'emendamento 1.15.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.26.

Verifica del numero legale

BOCO (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1,26, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.26 e gli emendamenti 1.104 e 1.301a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302a.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 1.86 a 1.306 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.66.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.66, presentato dal senatore Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.307.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.307, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.308.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.308, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.310.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.310, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.311.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.311, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.312, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.313.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.313, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105, identico all'emendamento 1.314.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.314, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.185.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, si compie oggi in quest'Aula un vero e proprio colpo di mano, che umilia il Parlamento e che credo tornerà a disonore per lungo tempo della maggioranza che voterà questa legge. (*Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*). Vedremo!

In Aula il maggiore Gruppo di opposizione dispone di cinquantotto minuti; in Commissione il provvedimento è rimasto poche ore. Tutti conoscono il peso che le leggi elettorali hanno nelle Costituzioni materiali di un sistema, di un Paese.

Ciononostante, avete voluto soffocare il dibattito, malgrado non vi sia stata da parte nostra nessuna strumentalità di comportamento. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*). Lo dimostra l'emendamento sul quale voteremo adesso, al pari degli emendamenti 1.186, 1.187 e 1.188, con i quali tentiamo di mondare questa legge truffaldina ed ipocrita di quegli aspetti intesi solo a colpire una opposizione che sapete avviata alla vittoria e di sanare quegli aspetti più palesi di incostituzionalità che la legge contiene, una incostituzionalità che appare apertamente tale alla quasi totalità dei costituzionalisti italiani, che si sono espressi, e a numerosi ex Presidenti ed ex giudici costituzionali.

Con questi emendamenti intendiamo mostrare la nostra disponibilità ad una modifica della legge elettorale. Con l'emendamento 1.185 vi indichiamo la nostra preferenza di sempre per il sistema maggioritario a doppio turno, il sistema francese, che ha ridotto in quel Paese la frammentazione e assicurato la governabilità, un sistema assai simile al nostro che è stato ricondotto ad un comportamento razionale e a governi stabili ed efficaci, dato che la stabilità non è il solo criterio di giudizio di un Governo, ma è l'efficacia della sua azione il principale criterio.

Con l'emendamento 1.186 mostriamo di accettare la proporzionale, ma vi proponiamo o la proporzionale tedesca, che è stata illustrata dal senatore Villone, o – come con l'emendamento 1.186 – una proporzionale di modello spagnolo con circoscrizioni piccole che controllano la frammentazione.

Con l'emendamento 1.187 indichiamo un'incongruenza della legge, cioè il fatto che per i collegi esteri si adotta il maggioritario, laddove la natura ampia delle circoscrizioni elettorali all'estero avrebbe, lì forse sì, consigliato la proporzionale; laddove, invece, si consiglia il maggioritario, voi usate la proporzionale e viceversa.

Con l'emendamento 1.188 indichiamo che, comunque, sarebbe stato meglio, alla vigilia di un'importante elezione, mantenere l'attuale legge elettorale, malgrado tutti i suoi difetti. Indichiamo inoltre che eravamo disponibili fin d'ora a dire che nella prossima legislatura le leggi elettorali sarebbero state cambiate con maggioranze qualificate. Lo abbiamo detto e proposto più volte, lo avete sempre rifiutato. Lo abbiamo proposto in tempi non sospetti, quando parlavamo della riforma costituzionale in prima lettura.

Abbiamo sempre sostenuto che consideriamo la legge elettorale una legge di valenza costituzionale per il suo impatto sul sistema partitico e politico, quindi una legge da modificare con il consenso della maggioranza dei Parlamenti, della maggioranza qualificata e non della semplice maggioranza politica.

Avete rifiutato tutto questo. Quindi, non posso che tornare a dire, malgrado i vostri boati, che l'approvazione di questa legge tornerà a vostro personale disonore per lungo tempo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Su questo emendamento chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.185, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alla parola «espresso».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.185 e l'emendamento 1.315.

L'emendamento 1.70 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa. Metto ai voti l'emendamento 1.316, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.316a.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a 15 colleghi il sostegno per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.316a, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.317.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.317, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L'emendamento 1.89 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.186.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.186, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.318.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.318, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «in ciascun collegio».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.318 e l'emendamento 1.320.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.319.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.319, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29, identico all'emendamento 1.187.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.187, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.321, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.322, identico all'emendamento 1.323.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.322, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.323, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.28.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «di maggioranza».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.28 e gli emendamenti 1.107 e 1.324.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.325.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.325, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.326.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.326, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.327.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.327, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «al parere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.327 e l'emendamento 1.328.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, desidero segnalare che nella votazione dell'emendamento precedente ho espresso un voto favorevole, ma ritengo che un difetto di funzionamento del sistema elettronico abbia impedito di registrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.188.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.188, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.329.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.329, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.329 e gli emendamenti 1.330 e 1.331.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.32.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*commi 2*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.32 e gli emendamenti 1.332 e 1.333.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.334.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.334, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.335.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.335, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.336.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.336, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108, identico all'emendamento 1.337.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.337, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.338.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.338, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.90 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.339.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sperando che questa volta vi sia l'appoggio, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.339, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.340.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.340, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.91 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.341.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.341, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola «favorendo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.341 e l'emendamento 1.342.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.343.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.343, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.344.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.344, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.345.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.345, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola «assicurando».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.345 e gli emendamenti 1.346, 1.347, 1.348 e 1.349.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.350.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.350, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L'emendamento 1.351 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.352.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.352, presentato dal senatore Giaretta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.353.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.353, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.354.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.354, presentato dai senatori Coletti e Dalla Chiesa, fino alle parole «voto di preferenza».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.354 e gli emendamenti 1.11 e 1.367.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.355.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.355, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.92 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.99, sostanzialmente identico all'emendamento 1.356.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.99, sostanzialmente identico all'emendamento 1.356, entrambi presentati dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.357.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.357, presentato dal senatore Gasbarri, fino alle parole «o della coalizione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.357 e l'emendamento 1.358.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.359.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.359, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.361. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.360.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.360, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.362.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.362, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. L'emendamento 1.363 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.364.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.364, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.365.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.365, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.366.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.366, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 1.368 e 1.369 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.359.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.189.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.189, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.370.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.370, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.371.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.371, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.372.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.372, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.190.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.190, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.190 e gli emendamenti 1.192, 1.191, 1.193 (testo 2), 1.194 e 1.195.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.373.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.373, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.373 e gli emendamenti 1.374 e 1.375.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*commi 3*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamenti 1.109, 1.196 e 1.376.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.377.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.377, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*All'articolo 7*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.377 e gli emendamenti 1.380, 1.378 e 1.379.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.381, identico all'emendamento 1.382.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.381, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.382, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.383.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.383 presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «centoventi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.383 e gli emendamenti da 1.384 a 1.387.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire brevemente, poiché il contingentamento ovviamente impedisce una discussione approfondita.

Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo presenti qui in Aula, al ministro Calderoli e al sottosegretario D'Alì. Con quest'emendamento, poniamo all'attenzione dei colleghi dell'Aula un'annosa vicenda che da molti anni attraversa la politica italiana; una questione che non ha colori, non ha specificità. (*Brusì dai banchi del Gruppo LP*). Mi dispiace se disturbo i colleghi della Lega, ma cerco di parlare piano, così non li disturberò troppo.

È un problema che riguarda tutti, nello specifico riguarda la storia della Lega che da tanti anni affronta contenziosi per tutto quello che riguarda la difesa del simbolo, le illegalità o le discutibili legalità che molte volte hanno attraversato, con simboli simili, polemiche e discussioni.

Abbiamo proposto un emendamento puntuale per la difesa del simbolo, che rappresenta la storia di ogni partito, la difesa della rappresentanza attraverso il simbolo elettorale.

Abbiamo discusso, anche in modo libero, con molti colleghi; questa è un'affermazione, una convinzione che unisce destra e sinistra trasversalmente, nel trovare in modo puntuale dentro la legge la difesa della non confondibilità dei simboli; ciò aiuterebbe tutti e per questo abbiamo posto l'emendamento alla vostra attenzione.

Ci risponderete, ovviamente, che in questa seconda lettura, secondo le esigenze che voi avete rappresentato, non è possibile modificare il testo di legge e quindi l'introduzione di questo emendamento, che aiuterebbe nello specifico la possibilità che ogni forza politica si trovi difesa nella sua rappresentanza simbolica.

Mi rivolgo a lei, sottosegretario D'Alì – non vedo più il ministro Calderoli – abbiamo predisposto un ordine del giorno, disponibili a ritirare questo emendamento, per aiutare tutte le forze politiche nello specifico

a trovare, attraverso magari una proposta puntuale, un accordo. Credo che il testo sia all'attenzione del sottosegretario D'Alì in questo momento.

Siamo pertanto disponibili a ritirare l'emendamento, se il Governo accoglie l'ordine del giorno. Se la Presidenza me ne dà la possibilità, lo leggo, e aggiungo anche, perché la domanda è emersa nei contatti che abbiamo avuto, che ho qui il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 che chiarisce, all'articolo 316, che è il Ministero dell'interno il soggetto che può dirimere e risolvere il problema.

L'ordine del giorno, colleghi, potrebbe essere del seguente tenore: «Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 3633, recante modifiche delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, premesso che occorre in particolare assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni concernenti la tutela del simbolo e renderne stringente l'applicazione, impegna il Governo» – ecco perché ho citato il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957: perché è il Governo il soggetto che questa disposizione deve emanare «a non ammettere le presentazioni di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento, ovvero con quelli presentati in precedenza».

A tali fini considera come elemento di confondibilità anche una sola delle tre condizioni che elenco di seguito: l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali risultino complessivamente nelle posizioni e nella rappresentazione grafica e cromatica tali da poter garantire la certezza da parte del lettore di non essere indotto nell'errore; l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connessi al partito o alla forza politica di riferimento; infine, l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

Mi rivolgo al Governo, dichiarandomi disponibile al ritiro e alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, su cui mi auguro sia possibile avere la condivisione di tutta l'Aula. Mi aspetto al riguardo un confronto chiaro, perché capisco l'impossibilità, da parte vostra, di una correzione del testo mediante un emendamento, ma credo che l'accoglimento di un ordine del giorno fornirebbe chiarimenti in merito alle possibilità future di contestazione, che così non possono essere più portate avanti, politiche che adoperano i simboli che hanno colpito quasi tutte le forze politiche presenti in quest'Aula e nel Parlamento, quando invece ci deve essere rispetto per tutte, senza problemi di una parte o dell'altra.

Attendo dal rappresentante del Governo una risposta in merito alla disponibilità a ritirare l'emendamento.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'ordine del giorno illustrato dal senatore Boco interpreta nelle premesse la filosofia della legge, pur tuttavia chiederei la gentilezza di poterlo esaminare puntualmente.

La materia elettorale è assai delicata e, poiché gli ordini del giorno saranno votati alla fine dell'articolo, rinvio a quel momento l'espressione di un parere sulla sua formulazione. Naturalmente assicuro che, se ci dovessero essere formulazioni più accoglibili, sarà mia cura suggerirle.

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, accolgo la proposta del sottosegretario D'Alì e chiedo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.34.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.34. La prego, senatore Boco, di far pervenire quanto prima alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.388.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.388, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.197.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.197, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.197 e l'emendamento 1.389.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.198.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, stiamo votando norme che un buon costituzionalista considererebbe viziata da aperta irragionevolezza. La Corte costituzionale ha progressivamente abbandonato il criterio della ineleggibilità, optando per il criterio dell'incompatibilità e mantenendo l'ineleggibilità solo per quegli *status* in cui il candidato può influenzare decisamente il voto.

Invece, in questa legge molto schizofrenica le ineleggibilità tradizionali vengono mantenute, anche quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte, come nel caso dei consiglieri regionali, o quelle figure che voi stessi, con altro provvedimento, avete giudicato eleggibili, come al Parlamento europeo i Sindaci di grandi città, a cui è stato concesso persino di completare il mandato, considerandoli così non solo eleggibili ma anche non incompatibili.

Qui invece si mantiene il divieto per i titolari di imprese individuali o i legali rappresentanti di concessioni con lo Stato, di imprese che abbiano con lo Stato una rilevante attività economica, mentre non si considerano invece ineleggibili i detentori del controllo di quelle imprese. Tocchiamo qui nuovamente il punto del conflitto d'interesse.

Ancora una volta voi dichiarate ineleggibile il titolare di una piccola concessione statale, ad esempio di uno stabilimento balneare, dichiarate ineleggibile Confalonieri e dichiarate invece eleggibile chi Confalonieri ha eletto ad essere legale rappresentante di quell'impresa, cioè il Presidente del Consiglio. Quella che stiamo votando è una norma che mostra

tutti i vizi di un'inefficace legge sul conflitto di interessi. Sollecito quindi l'approvazione dell'emendamento 1.198.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.198, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.198 e l'emendamento 1.390.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.391.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.391, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.391 e l'emendamento 1.392.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.393.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.393, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.394.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.394, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.394 e gli emendamenti 1.395 e 1.396.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.35.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*commi 4*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.110.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.199, identico all'emendamento 1.397.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.199, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, identico all'emendamento 1.397, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, vorrei capire come viene applicato il cosiddetto canguro.

Lei ha posto in votazione prima l'emendamento 1.394 e non ha messo ai voti l'1.395 e l'1.396. Qual è la relazione tra i tre emendamenti? Noto che sono diversi tra loro. Mi spiace, signor Presidente, ma mentre uno aggiunge un comma 3-*bis*, nell'altro vi è una estensione ulteriore del meccanismo del canguro del tutto non accettabile.

In ogni caso, signor Presidente, dovrebbe comunque dichiarare che gli emendamenti successivi ricadono in questa norma regolamentare che vi siete inventati.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata messa ai voti la prima parte, dell'1.394 comune ai tre emendamenti, che recita fino alle parole: «n. 361 del 1957», cioè la novella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.398.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.398, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.399.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.399, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.400.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.400, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202, identico all'emendamento 1.401.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, identico all'emendamento 1.401, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.402.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.402, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.403.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.403, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.405.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.405, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscano».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.405 e l'emendamento 1.404.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.406.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.406, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112, identico all'emendamento 1.407.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.407, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.408.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.408, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

TURRONI (*Verdi-Un*). Vergogna! (*Proteste dai banchi della maggioranza*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.409, identico all'emendamento 1.410.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Nocco per chi stai votando? (*Proteste del senatore Turroni*).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non urli. Si ricordi che è in un'Aula del Parlamento.

PAGANO (*DS-U*). Anche chi vota per tre è in un'Aula del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.409, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.410, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.411.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.411, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.412, identico all'emendamento 1.413.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.412, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.413, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.414.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.414, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36, identico agli emendamenti 1.415 e 1.416.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.415, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e 1.416, presentato dai senatori Battisti e Petri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.417.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.417, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.418.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.418, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.419.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.419, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.420.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.420, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113, identico agli emendamenti 1.203 e 1.421.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.203, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, e 1.421, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.422.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.422, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.423.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.423, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.424, identico agli emendamenti 1.425 e 1.426.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.424,

presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.425, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.426, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.427.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l'emendamento 1.427, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «o rappresentazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.427 e gli emendamenti 1.428 e 1.429.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.430.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.430, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.431.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.431, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.432.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.432, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.433.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.433, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.434.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.434, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.435.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.435, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.38.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*commi 5*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.38 e gli emendamenti 1.115, 1.204 e 1.436.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.437.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.437, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.438.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.438, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.439.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.439, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.440.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.440, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.441.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.441, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.442.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.442, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.443.

DEBENEDETTI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Debenedetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.443, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.444.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.444, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.93.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.93, presentato dai senatori Battisti e Petri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.445.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.445, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.94.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.94, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.446.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.446, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.447.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.447, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.448, identico all'emendamento 1.449.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.448, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.449, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.450.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.450, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.451.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.451, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.95, identico all'emendamento 1.452.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.95, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.452, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.453.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.453, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*commi 2*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.453 e l'emendamento 1.454.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.96.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.96, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.457.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.457, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.458.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti della prima parte dell'emendamento 1.458, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.458 e gli emendamenti 1.455 e 1.456.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.459.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.459, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «e comunque entro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.459 e l'emendamento 1.461.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.460.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la prego.

GARRAFFA (*DS-U*). Lei è un Presidente di maggioranza!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego di non urlare.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.460, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.462.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

TURRONI (*Verdi-Un*). Non riuscirete a modificare i voti!

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, guardi lì!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.462, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato. (*Commenti del senatore Garraffa. Richiami del Presidente*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.463.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.463, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato. (*Proteste del senatore Garraffa*).

Non urli, senatore Garraffa!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.464.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dirimo la questione chiedendo a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.464, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale, invitando il senatore Pastore a votare per uno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Castagnetti, si rechi vicino al suo banco, così almeno eliminiamo un elemento di contestazione.

Il Senato è in numero legale.

GARRAFFA (DS-U). Lei sa che non è così, signor Presidente.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117, identico agli emendamenti 1.67, 1.466 e 1.465.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Chiedo ai senatori segretari di rimanere.

Il Senato è in numero legale. (*Commenti dei senatori Turroni e De Petris*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.67, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, 1.466, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.465, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

GARRAFFA (*DS-U*). Vi dovete vergognare, non c'è il numero legale! Signor Presidente, guardi al primo banco, è una vergogna!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.468.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.468, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alla parola «Contestualmente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.468 e l'emendamento 1.469.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.471.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.471, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.472.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (*DS-U*). Il concerto di Natale quest'anno lo fate con i pianisti del Polo e poi ci date il CD!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.472, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.473 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.366.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.474.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.474, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.475.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.475, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.477 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.438.

Metto ai voti l'emendamento 1.476, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.479 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.478.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, domando di parlare per un richiamo al Regolamento e per chiedere una modalità di votazione. Stamattina, penso simpaticamente, l'ho invitata a verificare chi fosse la collega seduta accanto a lei e lei mi ha risposto, molto correttamente, che si trattava della senatrice Cinzia Dato, il cui nome in quel momento mi sfuggiva; così come è «sfuggita» adesso perché pare che le sollecitazioni e le indicazioni della collega Cinzia Dato, che svolge funzioni di segretario di Assemblea e che dovrebbe rilevare l'effettiva presenza dei colleghi, fossero disattese e non ascoltate dalla Presidenza.

Dico ciò perché resti a verbale perché risponde a quella verità che non è un'illusione, ma è la verità che accompagna le vostre riforme.

Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TURRONI (*Verdi-Un*). Vergogna, vada a casa!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di moderare il linguaggio. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dei senatori Manzione, Garraffa e Passigli).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.478, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.480 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Colleghi, mancano pochi minuti alla fine della seduta e poi andiamo tutti a cena.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.481.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, accettiamo la sua indicazione: pochi minuti nei quali si continuerà a violare il Regolamento e nei quali lei accerterà un numero legale che non esiste. (*Proteste dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Respingo quello che lei dice, senatore Manzione. Faccia la sua richiesta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA (*DS-U*). Presidente, guardi là sopra cosa c'è!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non mi costringa un'altra volta a richiamarla all'ordine. (*Vivaci proteste del senatore Garraffa*). Senatore Garraffa, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.481, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.483, 1.484, 1.485 e 1.486 sono preclusi, rispettivamente, dalla reiezione degli emendamenti 1.441, 1.442, 1.443 e 1.444.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118, identico agli emendamenti 1.205 e 1.487.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Continuiamo con l'illegalità. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.205, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, e 1.487, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.488.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). È un piacere recitare questa sera con lei, signor Presidente. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.488, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.489.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). È un piacere partecipare a questa illuminazione gratuita. (*Proteste dai Gruppi UDC, FI e AN*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

GARRAFFA (DS-U). Illusionisti!

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.489, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.490.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.490, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.491.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.491, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.492.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.492, presentato dai senatori Battisti e Petri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.493.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, chiediamo al senatore Lauro come ha votato finora: adesso cominciamo a fare i nomi!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.493, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.494.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.494, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. *(Generali applausi).*

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 30 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri*) (*I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge*).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. –
Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).

– PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (290).

– BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).

– EUFEMI. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).

– PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1693).

– Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

– BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).

– SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).

(Voto finale con la presenza del numero legale)

II. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.

La seduta è tolta (ore 20,58).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

EMENDAMENTO 6.31 E SEGUENTI

6.31

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, CALVI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

6.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 6.31

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

6.32

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

6.33

BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».

6.101

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale i termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà».

ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

- a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
- c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espia nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto,

possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

6. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al con-

dannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 94-*bis*. - (*Concessione dei benefici ai recidivi*). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 10.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

EMENDAMENTI

10.1

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN,

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizione di cui all'articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.100

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai soli procedimenti per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero ai processi nei quali il decreto che dispone il giudizio sia successivo alla data di entrata in vigore della stessa».

10.3

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, gli stessi si applicano nei procedimenti per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell'articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.5

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «ad esclusione» fino a: «apertura del dibattimento» con le seguenti: «ad esclusione dei procedimenti nei quali vi sia già stato patteggiamento o giudizio abbreviato non ancora divenuti definitivi e non ancora, rispettivamente, il primo pendente avanti la Corte di Cassazione o il secondo avanti la Corte di Appello o dichiarazione di apertura del dibattimento».

10.103

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «già pendenti» fino a: «Corte di cassazione» con le seguenti: «per i quali sia già intervenuta dichiarazione di rinvio a giudizio da parte del Giudice per l'udienza preliminare».

10.6

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».

10.7

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od ai processi definiti con sentenza di primo o secondo grado per i quali sia ancora pendente il termine di impugnazione o di ricorso in Cassazione».

DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica (3633)**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1.* Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. – *I*. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

6. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. – *I*. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a

1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *I.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)*, procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2), procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano

conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,

proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista

che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

EMENDAMENTI DA 1.300 A 1.494

1.300

CAVALLARO

Respinto

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature debba avere luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste ovvero di gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera *a*), l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera *b*). La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di riconsiliazione o cancellazione di una candidatura ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive».

1.301

CAVALLARO

Ritirato

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Disposizioni in materia di pari opportunità in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due. 3. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive».

1.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.103

Sopprimere l'articolo.

1.183

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera a) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d) ;

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c)".

2. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota, di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L'elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto".

3. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli

usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore".

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

4. L'articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse".

5. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1.* All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o

del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce".

6. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all'unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all'articolo 17, atte stante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque confondibile, anche nell'ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , in collegi di altre circoscrizioni".

7. L'articolo 18-*bis* del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*bis*. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 22, trasmette all'Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all'articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all'unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione".

L'articolo 19 del testo unico è abrogato.

9. L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va attestata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura intenda distinguersi".

10. L'articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 21. – 1. La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l'ordine di presentazione".

11. L'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito".

12. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – *1.* Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali".

13. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera *e*);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione".

14. L'articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - *I.* Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature".

15. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 26. – 1. Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali".

16. L'articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- j) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell'articolo 25, comma 2;
- g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- i) una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto".

17. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – *I.* Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e *C-bis* alle gate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate".

18. L'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 40. – *I.* L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni".

19. L'articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 41. – *I.* Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38".

20. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 42. – *I.* La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti".

21. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *I.* Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *g*).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica".

22. L'articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - *I.* Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono vo-

tare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale".

23. L'articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 53. - 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista".

24. L'articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i, una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono pili votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".

25. L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – *I.* Una scheda valida rappresenta un voto valido".

26. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 62. – *I.* Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è pili ammesso al voto".

27. L'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – *I.* Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto »scheda deteriorata«, aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda".

28. L'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – *I.* Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello

scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera *b*), consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell'ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale".

29. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

30. L'articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - *1.* Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvi-

soriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori".

31. L'articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - *I.* Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera *d)* del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri".

32. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - *I.* Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore venti due del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell'urna, le liste indicate all'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l'urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne viene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 75".

33. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - 1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico".

34. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché della cassetta, dell'urna, del plico e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle

firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l'urna, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato".

35. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 18, deve essere presentata all'Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

b) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera a), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera *a)* secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera *d)* nonché il numero dei seggi attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento".

36. L'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 79. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero *2)* dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramite: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma *2)* dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati".

37. L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - *1.* Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale".

38. L'articolo 83 del testo unico è abrogato.

39. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), l'Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a*) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l'assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare individuato ai sensi della lettera *b*), scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati".

40. L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - *1.* Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), nonché dei restanti seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), l'Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell'articolo 77, comma 1, lettere *c*) e *d*);

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a*) del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a*) appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico".

41. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - *1.* Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il

termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all'articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a)».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.184

VILLONE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei Deputati con il sistema misto maggioritario e proporzionale al cinquanta per cento) – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione

dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.

3. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 5.

4. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

6. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 5, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 4.

7. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

8. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

9. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

10. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai commi 8 e 9.

11. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

12. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

13. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

14. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

15. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

16. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.

17. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

18. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

19. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 18, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

20. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

21. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.

22. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 21 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

23. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 22:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione

dei seggi ai sensi del comma 21, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

24. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quozienti.

25. Terminate le operazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del comma 19.

26. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dei commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

27. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

28. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

29. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli

fini di pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

30. Lo Statuto di cui al comma 29 deve prevedere, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo

31. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 30, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.14

FILIPPELLI, DENTAMARO, D'AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «presente comma'»; respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

‘All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma'»;

b) all'articolo 18-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro’;

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata’;

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale

è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale';

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale';

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;

3) i seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3-bis) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale';

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)';

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.15

FILIPPELLI, D'AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

‘All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma’;

b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro’;

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata’;

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale';

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale';

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale';

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)';

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo

comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.104

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.301a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale"».

1.302a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sono soppressi i commi 3 e 4».

1.86

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.».

1.87

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.88

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.66

MANCINO

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il me-

todo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale».

1.307

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.308

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 1.

1.309

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «suffragio universale» aggiungere le seguenti: «dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età».

1.310

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «diretto ed».

1.311

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «ed uguale».

1.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».

1.313

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «e segreto».

1.105

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.314

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.105

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.185

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «espresso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti: «espresso in un doppio turno elettorale in collegi uninominali».

1.315

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, in fine, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.70

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «di candidati concorrenti» con le seguenti: «concorrenti di candidate e candidati».

1.316

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.316a

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «con la possibilità di dare la preferenza, entro ciascuna lista, a un candidato».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 4, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Egli dispone altresì di un voto di preferenza da esprimere in apposito spazio accanto al contrassegno di lista per la scelta di uno dei candidati della lista medesima».

Al comma 8, capoverso articolo 31, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla destra di ogni contrassegno è prevista una riga ai fini dell'eventuale espressione della preferenza».

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» inserire le parole: «nonché, nell'apposito spazio, scrivendo eventualmente il nominativo del candidato della lista preferito».

Conseguentemente, modificare la Tabella A-bis dell'Allegato:

al comma 11, capoverso articolo 77, comma 1, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) determina il numero totale di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista; e al punto 2, dopo le parole: "di ciascuna lista" inserire le seguenti: ", il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista";

al comma 13, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: "secondo l'ordine di presentazione" con le seguenti: "secondo l'ordine decrescente di numero di preferenze ottenute";

al comma 14, capoverso articolo 86, comma 1 sostituire le parole: "nell'ordine progressivo di lista" con le seguenti: "nell'ordine decrescente di numero di preferenze ottenute».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.317

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.89

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «allegata al presente testo unico».

1.186

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della dimensione massima di cinquecentomila elettori».

1.106

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.318

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «ciascun collegio.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del due per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale».

1.319

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a)».

1.320

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.318

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del

totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.».

1.187

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.29

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.».

1.321

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» con le seguenti: «A decorrere dalla quindicesima legislatura, la circoscrizione Estero è soppressa;».

1.322

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.323

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.322

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «maggioranza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.107

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.324

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.325

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.326

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.30

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.327

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «al parere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizioni elettorali sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni dalla richiesta, altrimenti se ne può prescindere».

1.328

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizioni elettorali sono sottoposti al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

1.188

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti commi:

«2-bis. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2-ter. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.329

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sostituire le parole: "contemporaneamente al" con le seguenti: "entro dieci giorni dal"».

1.330

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sopprimere le parole: "da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi"».

1.331

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sopprimere le parole: "promosso dal Ministro per l'interno"».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.332

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.333

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, LEGNINI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.21

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito del seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta dei candidati presenti nella lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. L'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi".

6. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*bis*. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato I alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo r- le linee in essa tracciate e chiuderla";

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77 — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), per il lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)*, procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente così, ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi.

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi

assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità sono attribuiti alle liste con la mag-

giore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate".

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal

fine si procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio S centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21- ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili"».

1.334

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *I.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ogni elettore può esprimere il proprio voto per la scelta della lista da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista."».

1.335

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 1.

1.336

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica».

1.108

PASSIGLI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.337

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.108

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.338

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e un diritto».

1.90

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «deve essere» con le seguenti: «è in ogni modo».

1.339

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «garantito e».

1.340

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e promosso».

1.91

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «dalla Repubblica» con le seguenti: «dallo Stato italiano».

1.341

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «favorendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo un'informazione elettorale libera, pluralistica e trasparente».

1.342

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo la più ampia partecipazione al voto degli aventi diritto».

1.343

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tutelando gli elettori dalle forme di pubblicità politica occulta ed indiretta».

1.344

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ponendo adeguati limiti alla pubblicità elettorale».

1.345

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «assicurando» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la libera determinazione della volontà dell'elettore».

1.346

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando a ciascuna lista uno spazio di comunicazione politica non inferiore al 10 per cento del tempo complessivamente individuato a tal fine da ciascuna emittente radio-televisiva».

1.347

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando adeguate possibilità di comunicazione politica a tutte le liste o coalizioni concorrenti».

1.348

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando condizioni di eguale accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle liste o coalizioni concorrenti».

1.349

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la parità di condizioni nella comunicazione politica alle liste o coalizioni concorrenti».

1.350

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il pluralismo esterno ed interno dei mezzi di informazione in materia di comunicazione politica».

1.351

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per tutti gli elettori».

1.352

GIARETTA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto emanato dal Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme necessarie per garantire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l'allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e in regime permanente di assistenza domiciliare, il diritto di esprimere il voto presso la propria abitazione».

1.353

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 2.

1.354

COLETTI, DALLA CHIESA

Le parole da: «Al comma 2» a: «voto di preferenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista ed uno spazio accanto ad ogni contrassegno per l'indicazione dell'eventuale preferenza».

Conseguentemente:

al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del candidato».

al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», inserire le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo».

al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute».

al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, sostituire le parole: «ordine progressivo di lista» con le seguenti: «ordine progressivo di preferenze».

1.355

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La votazione per l'elezione della Camera dei deputati avviene su un'unica scheda, la quale reca i contrassegni delle liste concorrenti».

1.92

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto per la scelta della» con le seguenti: «può votare una».

1.99

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un» è inserita la seguente: «solo».

1.356

BATTISTI, PETRINI

Sost. id. em. 1.99

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «un unico voto».

1.357

GASBARRI

Le parole da: «Al comma 2» a: «o della coalizione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione e di un voto per la scelta della lista e della coalizione» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «e della coalizione.»

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Sulle schede» inserire le seguenti: «sono riportati i contrassegni delle coalizioni e» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «delle coalizioni» con le seguenti: «dei contrassegni delle coalizioni».

Conseguentemente, al comma 10, lettera b), sopprimere la parola: «solo» e sostituire le parole: «il contrassegno della lista prescelta» con le seguenti: «il contrassegno della coalizione prescelta o nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta o in entrambi i rettangoli contenenti i suddetti contrassegni. Le tre modalità di espressione del voto sono parimenti valide».

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni coalizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla coalizione stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, considerando i voti espressi per la sola coalizione e non anche per la lista collegata;»

e al numero 2), dopo le parole: «cifra elettorale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «di ciascuna coalizione e».

Conseguentemente, al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2), dopo le parole: «cifre elettorali nazionali» aggiungere le seguenti: «della coalizione di cui al comma 11, capoverso "art. 77", comma 1, numero 1-bis) e delle cifre elettorali nazionali».

1.358

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione» e dopo le parole: «di ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione».

1.359

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «, formata da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.360

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «in ragione proporzionale».

1.361

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale», aggiungere le seguenti: «formata da candidati e candidate, in ordine alternato,».

1.11

CUTRUFO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo la parola: «proporzionale» inserire le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo le parole: «su un'unica colonna», inserire le altre: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza».

Conseguentemente modificare la tabella B di cui al capoverso 1.

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».

Conseguentemente, al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 1, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione», con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

1.362

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.363

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «un'unica», con le seguenti: «una sola».

1.364

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.365

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «il contrassegno di ciascuna lista», con le seguenti: «i contrassegni

delle coalizioni e delle liste ad esse collegate, nonché i contrassegni delle liste non collegate».

1.366

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «simbolo».

1.367

DALLA CHIESA, COLETTI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,nonché di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista».

1.368

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.369

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.189

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste recanti

più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

1.370

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «regolarmente presentata nella circoscrizione».

1.371

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riportati secondo l'ordine progressivo risultato dai sorvegli».

1.372

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i contrassegni delle coalizioni».

1.190

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "Non sono eleggibili", sono inserite le seguenti: "nelle circoscrizioni nel cui territorio esercitano le proprie funzioni"».

1.192

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere le lettere a) e b)».

1.191

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera a)».

1.193 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera e)».

1.194

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il secondo periodo della lettera h)».

1.195

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il quinto periodo della lettera h)».

1.373

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età».

1.374

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "venticinquesimo" con la seguente: "ventunesimo"».

1.375

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere le parole: "entro il giorno delle elezioni"».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.109

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.196

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.376

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.377

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «All'articolo 7,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All'articolo 7, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "20.000" con la seguente: "10.000"».

1.380

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All'articolo 7, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i difensori civili in carica"».

1.378

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "centottanta" con la seguente: "duecentodieci"».

1.379

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sopprimere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal collocamento in aspettativa».

1.381

VILLONE, MANZELLA, GUERZONI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «oltre» con: «almeno».

1.382

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.381

Al comma 3, in fine, sostituire la parola: «oltre» con la parola: «almeno».

1.383

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «centoventi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

1.384

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta».

1.385

VITALI, BASSANINI, MANZELLA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «centodieci giorni».

1.386

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «centoventuno giorni».

1.387

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti parole: «quattro mesi».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.";

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.";

c) il sesto comma è abrogato».

1.388

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre"».

1.197

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ultimo periodo è soppresso».

1.389

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere le seguenti parole: "eccettuati gli onorari,"».

1.198

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, al punto 1), dopo le parole: "di imprese private" sono inserite le seguenti: "o in qualità di detentori diretti o indiretti anche per il tramite di familiari entro il secondo grado o di società italiane o estere, del controllo di società o imprese private,"».

1.390

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il secondo comma».

1.391

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel secondo comma sostituire la parola: "45°" con la seguente: "60°"».

1.392

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: "affissi nell'albo comunale"».

1.393

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché due supplenti"».

1.394

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Presso le Corti d'Appello sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'Appello"».

1.395

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "cinque giorni"».

1.396

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere, in fine, le seguenti parole: "o del Tribunale"».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 4» respinte; seconda parte preclusa*Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.*

1.110

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Precluso*Sopprimere il comma 4.*

1.199

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

1.397TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 1.199***Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

1.398TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto***Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) .al primo comma, dopo le parole: "I partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti" ed infine, dopo le parole: "del partito" aggiungere le seguenti: ", movimento"».*

1.399TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto***Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) .al primo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "candidature nei collegi uninominali o"».*

1.400

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «le candidature nei collegi uninominali o».

1.202

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.401

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.202

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.402

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza"».

1.403

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «terzo comma,» aggiungere le seguenti: «Pena l'esclusione delle liste dall'elezione», indi.

1.405

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 4» a: «si riferiscano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia».

1.404

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «, sia che si riferiscano» fino a: «soppresse e».

1.406

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a liste».

1.112

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.407

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.112

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.408

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), alla parola: «elementi» premettere la seguente: «immagini».

1.409

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.410

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.409

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.411

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «elementi» inserire la seguente: «, sigle».

1.412

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.413

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.412

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.111

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «singoli dati grafici, espressioni letterali».

1.414

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «espressioni letterali».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.415

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.416

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o solo alcuni di essi».

1.417TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «, o solo alcuni di essi»
con le seguenti: «espressioni letterali».*

1.418

BATTISTI, PETRINI

Respinto

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «o solo alcuni di essi», ag-
giungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell'elettore».*

1.419TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non
è ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o sog-
getti religiosi».*

1.420TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché con le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalità politiche di altri partiti o forze politiche».*

1.201

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma sopprimere le parole: "con quelli presentati in precedenza ovvero"».

1.113

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.203

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.421

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.422

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento"».

1.423

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «diversa composizione o».

1.424

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.425

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.426

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.427

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 4» a: «rappresentazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.428

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.429

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione».

1.430

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: «grafica».

1.114

VITALI, GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cromatica».

1.431

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica», aggiungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell'elettore».

1.432

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al solo scopo di nuocergli e di sottrargli voti».

1.433

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso».

1.434

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al sesto comma sopprimere le parole "o elementi caratterizzanti simboli"».

1.435

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"o tali da suggestionare"».

1.200

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il secondo comma è abrogato».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 5» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.115

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.204

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.436

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.23

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica."».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

*Al comma 5, capoverso «Art. 14-*bis*», sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

1.437

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

*Al comma 5, capoverso «Art. 14-*bis*», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Più liste possono essere collegate fra loro, in forza di dichiarazione resa dai rispettivi delegati all'atto di presentazione della lista».

1.438

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «I partiti o».

1.439

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti, gruppi o partiti politici».

1.440

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «I partiti», aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.441

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «o i gruppi politici».

1.442

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «o i gruppi» con le seguenti: «o i movimenti».

1.443

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «gruppi politici», aggiungere le seguenti: «o i movimenti».

1.444

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «organizzati».

1.93

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «o i gruppi politici organizzati», inserire le seguenti: «in associazioni non riconosciute».

1.445

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «possono effettuare» con la seguente: «effettuano».

1.94

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «effettuare il collegamento» con le seguenti: «fare la dichiarazione di collegamento».

1.446

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «delle liste da essi rispettivamente presentate».

1.447

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «rispettivamente».

1.448

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.449

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.448

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.450

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Le dichiarazioni di collegamento» inserire le seguenti: «per avere validità ai fini delle elezioni».

1.451

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo la parola: «reciproche» inserire le seguenti: «al fine di attuare il meccanismo di conteggio e attribuzione dei voti ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge».

1.95

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «debbono essere reciproche», inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.452

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.95

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le parole seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.453

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.454

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.96

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «deve essere effettuata, a pena di inammissibilità».

1.457

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere la parola: «contestualmente».

1.458

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «contestualmente al» con le seguenti: «entro ventiquattro ore dal».

1.455

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», con le seguenti: «entro tre giorni dal deposito del contrassegno».

1.456

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le

parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», *con le seguenti:*
«entro cinque giorni dal deposito del contrassegno».

1.459

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «comunque entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, dopo la parola:
«contestualmente» *aggiungere le seguenti:* «e comunque entro il giorno
in cui si è proceduto».

1.460

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le
parole: «di cui all'articolo 14».

1.461

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.459

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo,
aggiungere in fine le parole: «e comunque non oltre quarantotto ore».

1.462

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, dopo il primo pe-
riodo aggiungere il seguente: «Non è ammessa la presentazione di con-

trassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso
ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso».

1.463

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.464

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, sopprimere le parole: «aventi lo stesso contrassegno».

1.116

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti».

1.117

BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.67

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.466

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.465

GUBERT

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.468

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «Contestualmente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14,».

1.469

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere la parola: «Contestualmente».

1.470

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Prima del».

1.471

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Entro ventiquattro ore dal».

1.472

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «deposito» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi presso il Ministero dell'Interno o in un ufficio territoriale del Governo che provvede alla immediata trasmissione al Ministero, alla presenza di coloro i quali hanno provveduto al deposito».

1.473

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.366

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 3 primo periodo, sostituire la parola: «contrassegno» con la parola «simbolo».

1.474

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 3, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 14".,

1.475

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «deposito del contrassegno di cui all'articolo 14,» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre le ventiquattro ore successive al deposito».

1.477

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.438

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 3, sopprimere le parole: «i partiti o».

1.476

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, alle parole: «i partiti» premettere le seguenti: «le coalizioni».

1.479

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «i partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.478

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» nel comma 3, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti politici, forze politiche o partiti politici organizzati».

1.480

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i partiti» aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.481

MANZELLA, GUERZONI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «o i gruppi politici organizzati».

1.483

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.441

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere le parole: «o i gruppi politici».

1.484

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.442

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «o i gruppi» con le seguenti: «o i movimenti».

1.485

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.443

Al comma 5, capoverso: «Art 14-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gruppi politici» aggiungere le seguenti: «o i movimenti».

1.486

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.444

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere la parola «organizzati».

1.118

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.205

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.487

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.488

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a governare» con le seguenti: «alle elezioni».

1.489

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si candidano a governare» inserire le parole: «il Paese».

1.490

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «a governare» aggiungere le seguenti: «o comunque a rappresentare in Parlamento le istanze da essi sottoposte al voto dei cittadini elettori».

1.491

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «depositano il programma elettorale nel quale».

1.492

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, «Art. 14-bis», comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire la parola: «depositano», con la seguente: «rendono noto».

1.493

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere la parola: «elettorale» in ogni occorrenza della stessa.

1.494

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «programma elettorale» aggiungere le seguenti: «che deve essere sottoscritto da almeno un rappresentante designato dal partito medesimo».

N.B. In considerazione del loro numero, i restanti emendamenti e ordini del giorno, illustrati nel corso della seduta, non vengono pubblicati nel presente Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 28 novembre 2005.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3247-B. Emm. 6.31 e 6.102, Maritati e altri, Zancan e altri	186	184	001	056	127	093	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3247-B. Em. 10.101, Zancan e altri	197	193	003	054	136	097	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3247-B. Em. 10.102, Zancan e altri	190	188	003	050	135	095	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3247-B. Em. 10.6, Dalla Chiesa e altri	184	180	003	044	133	091	RESP.
5	NOM.	DDL n. 3247-B. Votazione finale	251	250	001	145	104	126	APPR.
6	NOM.	Disegno di legge n. 3633. Em. 1.300, Cavallaro	193	154	008	003	143	078	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.14, Filippelli ed altri	196	194	000	042	152	098	RESP.
8	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.302a, Turrone e altri	194	190	003	042	145	096	RESP.
9	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.308, Turrone e altri	186	185	000	038	147	093	RESP.
10	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.309, Bassanini e altri	182	178	001	032	145	090	RESP.
11	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.105 e 1.314, Manzella e altri, Turrone e altri	185	178	000	030	148	090	RESP.
12	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.185, Passigli e Bassanini	197	191	001	045	145	096	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.316a, Gubert	185	181	002	034	145	091	RESP.
14	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.31, Turrone e altri	189	185	001	037	147	093	RESP.
15	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.186, Passigli e Bassanini	187	185	001	038	146	093	RESP.
16	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.106, Villone e altri	183	180	000	033	147	091	RESP.
17	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.28, Turrone e altri	181	175	001	030	144	088	RESP.
18	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.30 e 1.326, Turrone e altri, Vitali e altri	184	182	000	037	145	092	RESP.
19	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.327, Battisti e Petrini	186	182	000	035	147	092	RESP.
20	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.329, Turrone e altri	189	184	000	040	144	093	RESP.
21	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.32, Turrone e altri	181	174	001	032	141	088	RESP.
22	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.334, Turrone e altri	192	188	000	041	147	095	RESP.
23	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.335, Turrone e altri	192	190	000	044	146	096	RESP.
24	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.108 e 1.337, Passigli e altri, Turrone e altri	194	192	001	045	146	097	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
25	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.339, Turrone e altri	190	186	000	039	147	094	RESP.
26	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.341, Battisti e Petrini	185	182	001	036	145	092	RESP.
27	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.343, Battisti e Petrini	185	183	000	037	146	092	RESP.
28	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.344, Battisti e Petrini	182	181	001	035	145	091	RESP.
29	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.345, Battisti e Petrini	180	178	000	032	146	090	RESP.
30	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.350, Battisti e Petrini	177	174	001	029	144	088	RESP.
31	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.352, Giaretta	175	170	002	028	140	086	RESP.
32	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.353, Turrone e altri	176	173	000	030	143	087	RESP.
33	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.354, Coletti e Dalla Chiesa	178	176	000	031	145	089	RESP.
34	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.99 e 1.356, Battisti e Petrini, sost. identici	184	182	000	040	142	092	RESP.
35	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.359, Turrone e altri	190	186	003	041	142	094	RESP.
36	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.360, Turrone e altri	192	189	000	045	144	095	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 4 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
37	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.362, Turrone e altri	194	191	001	047	143	096	RESP.
38	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.364, Turrone e altri	190	187	000	043	144	094	RESP.
39	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.365, Turrone e altri	191	188	000	045	143	095	RESP.
40	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.366, Guerzoni e altri	182	178	001	035	142	090	RESP.
41	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.189, Passigli e Bassanini	189	185	000	041	144	093	RESP.
42	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.371, Turrone e altri	187	183	000	039	144	092	RESP.
43	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.372, Turrone e altri	184	178	000	034	144	090	RESP.
44	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.190, Passigli e Bassanini	186	183	000	040	143	092	RESP.
45	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.373, Turrone e altri	184	182	000	041	141	092	RESP.
46	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.33, Turrone e altri	181	177	000	034	143	089	RESP.
47	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.377, Turrone e altri	183	176	002	034	140	089	RESP.
48	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.381 e 1.382, Villone e altri, Turrone e altri	183	179	000	036	143	090	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 5 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
49	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.383, Turrone e altri	185	182	000	038	144	092	RESP.
50	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.198, Passigli e Bassanini	177	175	001	032	142	088	RESP.
51	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.391, Turrone e altri	171	169	000	029	140	085	RESP.
52	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.394, Manzella e altri	177	172	001	030	141	087	RESP.
53	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.398, Turrone e altri	176	171	000	028	143	086	RESP.
54	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.400, Turrone e altri	171	168	000	029	139	085	RESP.
55	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.202 e 1.401, Passigli e Bassanini, Turrone e altri	176	174	000	032	142	088	RESP.
56	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.402, Turrone e altri	178	173	000	030	143	087	RESP.
57	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.403 Turrone e altri ni e altri	179	175	000	030	145	088	RESP.
58	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.408, Turrone e altri	172	168	000	024	144	085	RESP.
59	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.412 e 1.413, Villone e altri, Turrone e altri	167	163	000	026	137	082	RESP.
60	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.111, Villone e altri	169	164	000	023	141	083	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 6 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
61	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.36, 1.415 e 1.416, Turrone e altri, Vitali e altri, Battisti e Petrini	166	160	000	019	141	081	RESP.
62	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.417, Turrone e altri	169	164	000	023	141	083	RESP.
63	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.418, Battisti e Petrini	170	166	000	025	141	084	RESP.
64	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.420, Turrone e altri	168	165	000	023	142	083	RESP.
65	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.201, Passigli e Bassanini	171	166	000	024	142	084	RESP.
66	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.113, 1.203 e 1.421, Guerzoni e altri, Passigli e Bassanini, Turrone e altri	169	164	001	022	141	083	RESP.
67	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.422, Turrone e altri	168	159	000	018	141	080	RESP.
68	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.423, Turrone e altri	169	163	000	021	142	082	RESP.
69	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.424, 1.425 e 1.426, Guerzoni e altri, Turrone e altri, Battisti e Petrini	170	166	000	024	142	084	RESP.
70	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.430, Passigli e altri	174	169	000	030	139	085	RESP.
71	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.114, Vitali e altri	174	168	000	026	142	085	RESP.
72	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.431, Battisti e Petrini	169	163	000	024	139	082	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 7 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
73	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.432, Turrone e altri	167	161	000	025	136	081	RESP.
74	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.434, Turrone e altri	171	164	000	024	140	083	RESP.
75	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.435, Turrone e altri	170	164	001	025	138	083	RESP.
76	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.200, Passigli e Bassanini	172	167	000	025	142	084	RESP.
77	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.38, Turrone e altri	173	167	001	026	140	084	RESP.
78	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.23, Biscardini e altri	166	162	001	022	139	082	RESP.
79	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.37, Turrone e altri	168	159	000	023	136	080	RESP.
80	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.437, Guerzoni e altri	168	165	000	025	140	083	RESP.
81	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.438, Turrone e altri	169	162	001	022	139	082	RESP.
82	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.439, Turrone e altri	169	164	000	023	141	083	RESP.
83	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.441, Turrone e altri	165	159	000	020	139	080	RESP.
84	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.442, Turrone e altri	166	159	000	021	138	080	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 8 Seduta N. 0910 del 29-11-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
85	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.443, Turrone e altri	173	168	000	026	142	085	RESP.
86	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.444, Turrone e altri	174	167	001	023	143	084	RESP.
87	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.445, Turrone e altri	170	164	002	021	141	083	RESP.
88	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.94, Battisti e Petrini	170	162	000	018	144	082	RESP.
89	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.446, Turrone e altri	173	166	000	022	144	084	RESP.
90	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.447, Vitali e altri	169	160	000	019	141	081	RESP.
91	NOM.	DDL n. 3633. Emm. 1.448 e 1.449, Battisti e Petrini, Turrone e altri	171	166	000	023	143	084	RESP.
92	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.451, Passigli e altri	173	160	000	018	142	081	RESP.
93	NOM.	DDL n. 3633. Prima parte em. 1.453, Turrone e altri	168	162	000	023	139	082	RESP.
94	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.464, Turrone e altri	173	165	000	026	139	083	RESP.
95	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.474, Turrone e altri	172	167	000	027	140	084	RESP.
96	NOM.	DDL n. 3633. Em. 1.494, Turrone e altri	166	161	000	025	136	081	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0910 del 29-11-2005 Pagina 5

Totale votazioni 96

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FRANCO VITTORIA				C								F	F				F		F		F	
FRAU AVENTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
GARRAFFA COSTANTINO	F	F			C					R	F											
GASBARRI MARIO	F			F	C	R	F	F	F		F	F			F							F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO			F	F	C	R	F	R	F	F						R						
GIOVANELLI FAUSTO		F	F	F	C		F															R
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	F	C										C	A	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F		C																	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO					C		F		F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C		C	C		C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IOVENE ANTONIO	F		F		C		F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F		F	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LABELLARTE GERARDO	F	F			C	R	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	R	F	F	F	R	
LA LOGGIA ENRICO	M	C	C	C	F	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	F		F	F	C		F	F	F	F	F		F	F	F							
LAURO SALVATORE							C	C	C	A	C		A	A								
LEGNINI GIOVANNI		F	F	F	C																	
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	C		C	F	F	F	R	R	R	F	F	F						

Seduta N. 0910 del 29-11-2005 Pagina 6

Totale votazioni 96

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LONGHI ALEANDRO			R	F	C	R	F	R														
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	C						F											
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA			F	F	C						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	F																	
MALABARBA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F		F	C				F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	R	F	F	R
MANFREDI LUIGI		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA					C	R	F	F	F	F	R	F										
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA					C							A										
MANZIONE ROBERTO	F	R	F	F	C	R	F	R	F	F		F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI CESARE																						
MARINO LUIGI																						
MARITATI ALBERTO	F	F	F		C		F	F	F		F	F	F	F		F				F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F			C																	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	C														F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	A	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	C													F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F		C		F	F	F		F	F	F	F			F	F		F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE					C																	
MONTALBANO ACCURSIO					C	R																
MONTI CESARINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	C	R										R						

Seduta N. 0910 del 29-11-2005 Pagina 31

Totale votazioni 96

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 67 alla n° 88																					
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C																		
DEMASI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PAOLI ELIDIO																						
DE PETRIS LOREDANA	F	F		F									R	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO																		R	F			
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.																						
DONADI MASSIMO																						
DONATI ANNA	R	R		R	R	F			F		F		F	F			F		F	F		F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO																						
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO																						
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODÈMO FRANCESCO																						
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLAMMIA ANGELO																						
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO																						
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO																						
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Collino, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Firrarello, Giuliano, Iannuzzi, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Demasi, De Zulueta, Franco Paolo, Frau e Malabarba, per attività della Commissione parlamentare sull'uranio impoverito; Gubert, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Coviello, Falomi, Ioannucci e Sodano Calogero, per attività dell'Unione interparlamentare; Ascutti, Castagnetti, Fabbri, Maffioli, Magnalbò, Minardo e Pontone, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente Aff. Esteri

In data 29/11/2005 il senatore Forlani Alessandro ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000» (3212);

in data 29/11/2005 il senatore Sodano Calogero ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003» (3470)

C.5500 approvato dalla Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Attribuzione all'Ordine dei dottori commerciali-

sti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99» (n. 567).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 dicembre 2005. Le Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 6ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 dicembre 2005.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a*) e 2, commi 1, lettere *s*) e *t*), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568).

Ai sensi di citati articoli 1, comma 4, e 2, comma 16, della legge n. 150 del 2005 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 gennaio 2006. La 1ª Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 2ª Commissione permanente entro l'8 gennaio 2006. Lo schema di decreto è altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che si pronuncerà entro il predetto termine del 28 gennaio 2006.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 28 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l'anno 2005, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 569).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 dicembre 2005.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di parere

parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giorgio Basaglia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A (n. 165).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 dicembre 2005.

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERVELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'offensiva della malavita d'importazione si sta facendo diffusa e violenta nei territori dell'Ovest milanese, come dimostra l'incredibile aggressione subita la sera di lunedì 28 novembre 2005, alle ore 21,30, dunque in un'ora di vita e di attività cittadina ancora intensa, dal notaio Colli, vittima di violenza, all'interno della sua villa, assieme alla sua famiglia;

tale aggressione è avvenuta nel pieno centro della città di Magenta, in via Cavallari, nel cuore storico della città, a circa 200 metri dalla piazza principale e in una zona fortemente abitata;

il gravissimo episodio non è che l'ultimo, in ordine di tempo, di una impressionante serie di attività criminose a ville ed abitazioni private del Magentino e dell'Abbiatense, tra le quali ben due rapine la scorsa settimana in località Carpenzago, frazione di Robecco, nella villa del giocatore del Milan Seedorf, nella casa di un imprenditore di Motta Visconti, in una villa di via Villorosi a Turbigo, all'interno di un bar di Robecchetto, nella casa di un avvocato a Marcallo con Casone, in una villa di Cassinetta i cui proprietari sono riusciti a mettere in fuga gli aggressori, e, ancora, ai danni di un imprenditore sottoposto a violenza e lasciato senz'auto a Magenta;

come significativo e vergognoso esempio i due aggressori di una signora di Corbetta, a suo tempo individuati ed arrestati, una volta acciuffati dai carabinieri se la cavarono soltanto con pochi giorni di prigione e la signora in questione è stata nuovamente vittima di percosse nei giorni scorsi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di voler rafforzare i dispositivi di difesa e di sicurezza della popolazione nella zona del Magentino e dell'Abbiatense, divenuta una zona a forte rischio criminale da parte di bande di provenienza est-europea, principalmente rumena e albanese.

(3-02378)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DONATI, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la realizzazione della «Linea ferroviaria Torino-Lione» è un progetto ritenuto strategico dal Governo e dal ministro Lunardi ed è incluso nella lista delle opere strategiche della legge obiettivo, così come previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002);

il progetto è stato da sempre fortemente contestato dai sindaci della Valle di Susa e dell'area Ovest di Torino e dalle comunità montane della Valle di Susa e della Val Cenischia, nonché da numerosi cittadini, comitati e associazioni ambientaliste, che hanno presentato studi ed osservazioni critiche che dimostrano l'inutilità odierna del nuovo tunnel di base ed il suo elevato impatto ambientale, proponendo, in alternativa, investimenti per l'adeguamento ed il potenziamento dell'attuale linea ferroviaria;

l'applicazione a questa opera della procedura introdotta dalla legge obiettivo ha consentito di effettuare una valutazione semplificata sul progetto preliminare che ha lasciato irrisolti i numerosi problemi di impatto ambientale dell'opera ed ha escluso le istituzioni locali da ogni processo decisionale;

le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2005, hanno presidiato tutta la zona limitrofa al luogo dove è previsto per il 30 novembre l'inizio dei lavori per i cantieri di Venaus per la realizzazione di un cunicolo esplorativo propedeutico al tunnel di base;

nella zona stanno confluendo molti abitanti della Valle di Susa contrari all'apertura del cantiere e, in gran parte della Valle, sono stati realizzati numerosi posti di blocco da parte delle forze dell'ordine al fine di impedire ai cittadini di raggiungere Venaus;

gravi tafferugli e scontri tra i manifestanti contrari alla realizzazione della linea ferroviaria e le forze di polizia si sono verificati questa mattina sulla strada per Venaus per impedire ad alcuni manifestanti di raggiungere i siti dove da domani apriranno i cantieri;

considerato, inoltre, che:

in queste ore è presente in Val Susa una delegazione di europarlamentari membri della Commissione delle petizioni, in visita nel territorio su richiesta degli abitanti della Valle per discutere, trattandosi di opera TEN, con la presidenza della Regione e con le istituzioni locali il progetto e il suo impatto sulla popolazione, al fine di meglio comprendere la situazione complessiva;

gli europarlamentari membri della Commissione delle petizioni presenti in Val Susa, a fronte della massiccia presenza delle forze dell'ordine, hanno dichiarato, secondo quanto consta agli interroganti, che «L'occupazione del sito di Venaus è un affronto alla popolazione locale che protesta pacificamente contro l'inizio del primo cantiere di sondaggio»;

in particolare, risulta agli interroganti che il capo delle delegazione, Michael Cashman, ha classificato il comportamento del Governo italiano come «un gigantesco insulto alla delegazione, che ha tenuto un atteggiamento di particolare diplomazia e prudenza dovuto alla situazione chiaramente tesa», dichiarando, inoltre, che «Questi eventi confermano l'assoluta necessità di una valutazione indipendente dell'intero progetto a livello europeo, mediante trattative immediate e con tutte le parti coinvolte, specialmente con le autorità delle popolazioni locali. Ci appelliamo a tutte le parti, e in particolare alle forze dell'ordine, a condurre tutte le operazioni in modo pacifico. Non ci deve essere alcun spazio per la violenza»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano urgente, vista la gravità e la violenza degli episodi verificatisi oggi, 29 novembre 2005, sospendere immediatamente quella che gli interroganti ritengono la militarizzazione della Val di Susa;

non ritengano indispensabile ripristinare il dialogo con le istituzioni locali ed i cittadini coinvolti dalla realizzazione dell'opera.

(4-09766)

CORRADO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 31 luglio 2005 mentre l'interrogante, insieme ad alcuni conoscenti, stava ormeggiando un'imbarcazione nel porto di Sestri Levante (Genova), è stato avvicinato dalla Guardia costiera che ha elevato una contravvenzione pari ad euro 344,00, più 1,81 euro di imposta di bollo, per il fatto, a loro dire, di aver ormeggiato l'imbarcazione da diporto «nello specchio acqueo racchiuso dalla linea ideale che congiunge la testata del molo del porto di Sestri Levante con la foce del torrente alle coord. lat. 44° 16' 313 N LON 009° 23'182 E»;

non esisteva nessun segnale (boe o altro) posto ad indicare l'interdizione all'ormeggio in quel determinato specchio d'acqua,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo non siano stati apposti idonei segnali per la delimitazione dello spazio di mare dove non è consentito l'ormeggio alle imbarcazioni da diporto, tali da identificare in modo preciso e conoscibile il tratto di mare interdetto al fine di poterne restare fuori;

per quale motivo i verbalizzanti abbiano totalmente ignorato le legittime proteste avanzate dai diportisti volte proprio ad evidenziare l'ingiustizia della sanzione, vista la mancanza di adeguata segnalazione della zona interdetta all'ormeggio; siffatto comportamento ha dimostrato un intento vessatorio, infatti con il pretesto di un mero controllo dei documenti si sono assunte le generalità dei diportisti, i quali solo alla fine hanno appreso di essere stati multati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga oltremodo disdicevole il comportamento tenuto dai due addetti alla capitaneria, comportamento che ha dimostrato uno scarso rispetto e considerazione dei cittadini, volto

soltanto ad elevare ingiuste sanzioni per rimpinguare le casse delle capitanerie di porto.

(4-09767)

PIATTI, DONATI, BRUTTI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con l'entrata in vigore, il 10 dicembre 2005, dei nuovi orari sulle linee Milano-Bologna-Ancona, Milano-Genova-Ventimiglia e Milano-Genova-Sestri, Trenitalia abrogherà i treni interregionali (IR) sostituendoli con nuovi treni Intercity, che costeranno di più agli utenti e «salteranno» alcune fermate utilizzate soprattutto dai pendolari;

l'interesse di Trenitalia per questa operazione è evidente: mantenere lo stesso servizio eliminando alcune «fermate», anche nelle stazioni di Milano oltre che sulle linee citate, facendo pagare un prezzo più alto per lo stesso servizio agli utenti;

l'aumento dei costi per chi viaggia potrà raggiungere anche il 65%, saranno peggiorati gli orari di utilizzo dei treni, saranno soppresse fermate importanti anche nella stazione di Lodi, rallentati gli attuali treni regionali con danno per il trasporto locale;

le proteste dei comitati pendolari sono state unanimi, così come quelle degli enti locali e della stessa regione Lombardia che ha inizialmente proposto di posticipare l'attuazione del nuovo orario con modifiche concordate,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per far sì che Trenitalia consideri seriamente le richieste degli enti locali e dei comitati pendolari e cosa intenda fare la Regione Lombardia di fronte a questa situazione;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti consideri corretta una sperimentazione con tali contraddizioni e lacune di fronte a un aumento certo dei biglietti di viaggio fino al 65% e se non intenda intervenire con indicazioni e direttive precise su Trenitalia per ristabilire un confronto corretto a livello locale ed impedire il peggioramento del servizio di trasporto per migliaia di persone.

(4-09768)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante:

che ha causato violenti scontri di piazza l'arresto il 14 novembre 2005 a Kampala, capitale dell'Uganda, di Kizza Besigye, *leader* del Forum for Democratic Change (FDC) e principale avversario politico del presidente in carica, Yoweri Museveni;

che Besigye, secondo le informazioni diffuse dal *network* BBC, era tornato il 26 ottobre 2005 dal Sudafrica, dove è rimasto in esilio per quattro anni dopo la sconfitta nelle precedenti elezioni presidenziali del 2001;

che in breve tempo una consistente folla di sostenitori dell'FDC si è radunata intorno al commissariato centrale della capitale e le proteste e gli scontri sono scoppiati quasi immediatamente, provocando la reazione

da parte della polizia che ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti ma, secondo numerose fonti giornalistiche, facendo esplodere anche numerosi colpi di pistola;

che l'accusa principale rivolta a Besigye riguarda una violenza sessuale perpetrata presumibilmente nel 1997 nei confronti di Joanita Kyakuwa, figlia di un suo amico nel distretto di Kampala, a Luzira: secondo l'accusa, la presunta vittima di stupro rimase incinta, Besigye la aiutò ad abortire e più tardi la ragazza risultò positiva all'HIV;

che inoltre le autorità contestano all'imputato e ad altri 22 sospetti di essere collegati con il People's Redemption Army (PRA), gruppo ribelle di recente costituzione stabilitosi nell'est del Congo, e con il Lords Resistance Army (LRA), operante invece nel nord del paese;

che Winnie Banyima, moglie di Besigye, ha detto alla BBC che secondo lei le accuse al marito sono inventate e che il marito ha subito intimidazioni dopo la sua dichiarazione di voler sfidare Museveni prima delle elezioni di cinque anni fa;

che anche i capi dell'opposizione hanno attribuito all'arresto violenza politica: per Wafula Oguttu, portavoce dell'FDC, è in atto un tentativo da parte di Museveni di eliminare un temibile avversario per le prossime elezioni presidenziali;

che alcuni giorni dopo, l'arresto del *leader* dell'opposizione è stato convalidato dal tribunale di primo grado di Kampala e migliaia di manifestanti si sono raccolti intorno alla sede del tribunale, dove si sono verificati nuovi duri scontri;

che finora i morti risultano essere 5 e i feriti 10, e la situazione rischia di degenerare, a partire dalle sommosse scoppiate anche nella zona del Rukungiri, provincia di origine di Besigye, al confine con Ruanda e Congo;

che l'FDC ha presentato una petizione al Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan, protestando contro le dichiarazioni del suo Rappresentante Speciale della Repubblica Democratica del Congo, William Lacy Swing, che durante una visita dei membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in Uganda il 9 novembre 2005, ha detto che il PRA si trova fra diversi gruppi ribelli stranieri operanti nell'est della Repubblica Democratica del Congo;

che l'affermazione è stata smentita da Anne Mugisha, inviata speciale nell'ufficio del presidente dell'FDC, in una lettera del 13 novembre 2005 ad Annan in cui dice che Swing riporta solo voci dell'esistenza del PRA per minare il processo democratico in Uganda e che «la dichiarazione di Swing ha causato costernazione, molta preoccupazione e anche antipatia verso l'ONU fra gli ugandesi. Date le gravi conseguenze, l'FDC e gli ugandesi hanno il diritto di conoscere la posizione del Segretario Generale su alcune questioni critiche»;

che la lettera ad Annan, riferisce il «Monitor», racconta di come uno Stato membro dell'ONU – il Regno Unito – stesse per dichiarare pubblicamente, basandosi su proprie investigazioni, che non esiste nessuna minaccia significativa alla sicurezza dell'Uganda da parte del gruppo ri-

belle del PRA. Nella lettera si chiede inoltre come l'ONU concilierà la sua dichiarazione con la posizione del Regno Unito;

che il Segretario Generale sarebbe stato poi conscio che le voci sull'esistenza del PRA abbiano creato un problema importante al governo e siano state un mezzo per perseguire gli avversari politici, voci che si sarebbero intensificate con l'avvicinarsi delle prossime elezioni politiche;

che nella lettera inoltre si afferma che agenti di sicurezza del Governo abbiano sfruttato queste voci per poter detenere illegalmente, torturare e uccidere gli avversari politici – alcuni dei quali sarebbero ancora abbandonati nelle prigioni senza processo tre anni dopo il loro arresto – concludendo quindi che Swing, pienamente conscio delle proprie dichiarazioni, non possa averlo fatto in modo casuale;

che Kizza Besigye, *leader* dell'FDC, dopo l'affermazione di Swing circa l'esistenza del PRA ad una conferenza stampa con il presidente Museveni all'aeroporto internazionale di Entebbe, ha dichiarato che alcuni elementi nell'ONU erano compromessi e lavoravano per il movimento al potere, aggiungendo che l'insistenza del governo sull'esistenza del PRA sia stata uno stratagemma per creare la base per il suo arresto;

che se fosse riconosciuto colpevole delle accuse Kizza Besigye rischierebbe la pena di morte,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia a conoscenza dei gravi fatti che si stanno verificando in Uganda;

come intenda intervenire diplomaticamente affinché sia fatta luce sulle gravi accuse rivolte a Kizza Besigye;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno farsi promotore in ogni sede competente di iniziative volte a verificare che il processo in corso in Uganda verso le prossime elezioni presidenziali segua un percorso trasparente e democratico.

(4-09769)

